

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

721° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 16 LUGLIO 1991

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

10^a - Industria *Pag.* 3

Commissione di inchiesta

Sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni *Pag.* 54

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato *Pag.* 62

Mafia » 63

Sottocommissioni permanenti

5^a - *Bilancio - Pareri* *Pag.* 68

7^a - *Istruzione - Pareri* » 79

CONVOCAZIONI *Pag.* 80

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 16 LUGLIO 1991

312ª Seduta

Presidenza del Presidente

FRANZA

Intervengono il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Bodrato, il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Bastianini e il sottosegretario di Stato per le finanze Senaldi.

La seduta inizia alle ore 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente FRANZA dà conto di una lettera inviata dal Presidente del Senato ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 giugno 1991, nella quale sono formulate indicazioni volte ad assicurare la completa attuazione dell'ordine del giorno approvato dall'Assemblea nel corso della discussione del bilancio interno (26 marzo 1991). Poichè in forza di tale ordine del giorno i resoconti sommari dei lavori delle Commissioni riprodurranno i testi degli emendamenti presentati, sarà necessario che i proponenti redigano gli emendamenti in forma scritta e completa, compresa l'indicazione delle leggi e degli altri atti normativi richiamati. Il presidente Franza raccomanda a tutti i senatori di attenersi alle nuove direttive, che hanno un carattere sperimentale, prevenendo inconvenienti sia per i lavori della Commissione, sia per il possibile insorgere di giudizi di legittimità costituzionale in ordine al processo formativo delle leggi. Particolare attenzione sarà posta al coordinamento dell'articolato, sia che venga operato mediante specifiche proposte ex articolo 103 del Regolamento (che saranno votate, di norma, in una seduta successiva a quella in cui si è concluso l'esame degli articoli) sia quando, in presenza di meri aggiustamenti formali, tale coordinamento venga affidato alla Presidenza della Commissione: in tal caso sarà comunque necessaria, da parte del Presidente, l'acquisizione del preventivo ed esplicito consenso della Commissione medesima.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

IN SEDE DELIBERANTE

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione del disegno di legge, sospesa nella seduta pomeridiana dell'11 luglio.

Il presidente FRANZA rammenta che il testo posto in votazione è quello elaborato in sede ristretta e che gli articoli 1, 2 e 3 erano stati approvati nel corso della precedente seduta.

Essendo pervenuto il prescritto parere della 5^a Commissione, si procede all'esame del comma 3 dell'articolo 4, accantonato nella precedente seduta, relativo alla spesa per i controlli: posto ai voti, è approvato senza discussione e senza modifiche. Del pari approvato risulta poi il comma 6, recante la copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4.

L'articolo 4 è infine approvato nel testo proposto dal relatore.

Il presidente FRANZA rammenta che l'articolo 5 era stato approvato nel corso della precedente seduta.

Quanto all'articolo 6, precedentemente accantonato, il relatore MANCIA ne illustra il nuovo testo, che tiene conto della condizione posta nel parere della Commissione bilancio in ordine alla limitazione temporale dei benefici ivi previsti.

Il sottosegretario SENALDI, in riferimento all'agevolazione fiscale prevista dall'articolo in discussione e ai correlativi benefici recati da altre disposizioni del testo, osserva che essi vanno valutati in relazione all'insieme delle disposizioni legislative in corso di esame presso entrambi i rami del Parlamento, al fine di verificarne la reciproca compatibilità.

Il presidente FRANZA precisa che la paventata possibilità di cumulo dei benefici è espressamente esclusa dalle disposizioni in esame.

Il senatore GIANOTTI illustra quindi l'emendamento 6.1, volto ad aumentare le previsioni di spesa recate dal comma 3.

Il presidente FRANZA dichiara improponibile l'emendamento, in quanto privo della necessaria copertura finanziaria.

Il sottosegretario BASTIANINI segnala quindi l'opportunità di integrare le disposizioni in esame con il rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 399 del 1987. Occorre infatti rispondere positivamente a una legittima aspettativa maturata da un notevole numero di operatori in ordine alle agevolazioni recate dalla legge citata,

essendo state ammesse circa 3.800 domande, non ancora soddisfatte in assenza della necessaria autorizzazione di spesa.

Il relatore MANCIA, pur condividendo l'esigenza espressa dal rappresentante del Governo, osserva che una simile disposizione avrebbe l'effetto di ridurre ulteriormente le modeste risorse finanziarie per le agevolazioni introdotte con il disegno di legge in titolo.

Il senatore CITARISTI prospetta la possibilità di assicurare la priorità dei soggetti, interessati al rifinanziamento della citata legge n. 399, nell'accesso alle agevolazioni in esame.

Il sottosegretario BASTIANINI rileva che le fattispecie agevolabili ai sensi della legge n. 399 non sono assimilabili a quelle previste nel disegno di legge in discussione. In ogni caso è necessario assicurare alle imprese interessate i contributi previsti dalla legislazione vigente e considerati dagli operatori nei propri piani di investimento. Su tale questione il Governo ritiene di dover mantenere la propria posizione.

Il senatore ALIVERTI illustra quindi l'emendamento 6.2, volto a rifinanziare gli interventi di cui alla legge n. 399, entro il limite di 150 miliardi di lire.

Il presidente FRANZA avverte che l'emendamento testè illustrato deve essere inviato alla Commissione bilancio per l'acquisizione del prescritto parere.

Il senatore GIANOTTI osserva al riguardo che la disposizione proposta non rileva ai fini della determinazione del complessivo onere finanziario connesso all'attuazione del disegno di legge.

Il presidente FRANZA precisa che tutti gli emendamenti relativi alla copertura finanziaria dei disegni di legge devono essere sottoposti al parere della 5^a Commissione: dispone pertanto l'invio dell'emendamento 6.2 alla predetta Commissione e il conseguente accantonamento dell'articolo 6.

Successivamente la Commissione approva l'articolo 7 in materia di agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali: esso è integrato con la limitazione temporale al triennio 1991-1993, in conformità alla condizione posta nel parere della Commissione bilancio.

Accantonato l'articolo 8, la Commissione approva l'articolo 9, recante le agevolazioni per le partecipazioni al capitale di rischio, con la limitazione temporale al triennio 1991-1993.

La Commissione, inoltre, accantona gli articoli 10, 11, 12 e 13, approva, senza discussione e senza modifiche l'articolo 14, in materia di agevolazioni per le piccole imprese operanti nei mercati esteri.

Gli articoli 15 e 16 sono quindi accantonati.

Si passa all'articolo 17 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Il senatore GIANOTTI illustra l'emendamento 17.1, volto a considerare anche le imprese costituite in forma cooperativa tra i soggetti partecipanti ai consorzi e alle società consortili: con il parere favorevole del relatore e del sottosegretario Bastianini la proposta, messa in votazione, risulta approvata all'unanimità. La Commissione approva quindi l'emendamento 17.2, soppressivo del comma 3, presentato dal senatore Vettori e da altri senatori. Gli emendamenti 17.3 e 17.4 sono quindi dichiarati preclusi. Il relatore MANCIA ritira poi l'emendamento 17.5. L'articolo 17 è infine approvato con le modifiche accolte.

Gli articoli 18 e 19, posti separatamente in votazione, sono quindi approvati senza discussione e senza modifiche nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Accantonato l'articolo 20, si passa all'articolo 21. La Commissione approva l'emendamento 21.1, proposto dal relatore, e l'intero articolo nel testo modificato.

Accantonati gli articoli 22 e 23, si passa all'articolo 24. IL senatore VETTORI e il senatore ANDREINI illustrano rispettivamente gli emendamenti 24.1 e 24.2, relativi al comma 1 e diretti, con diversa formulazione, ad estendere il trattamento di maggior favore riservato ai territori meridionali, individuati ai sensi dell'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88, anche ai territori colpiti da fenomeni di declino industriale, di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989. Dopo una breve dibattito, nel quale intervengono i presentatori dei citati emendamenti, nonché i senatori ALIVERTI e GIANOTTI, il relatore MANCIA e il sottosegretario BASTIANINI, si conviene di accogliere il testo proposto dai senatori ANDREINI ed altri, sottoscritto anche dal senatore VETTORI.

Analogha modifica è introdotta al comma 2.

È infine approvato l'intero articolo 24 con le modifiche accolte.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli articoli 25, 26 e 27.

Successivamente sono approvati, senza discussione e senza modifiche, gli articoli 28 e 29, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 30 nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Approvato l'emendamento 30.1, proposto dal senatore VETTORI e da altri senatori, soppressivo del comma 2, e dichiarato conseguentemente precluso l'emendamento 30.2, la Commissione approva l'articolo 30 nel testo così modificato.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli articoli 31, 32, 33 e 34.

Si passa all'esame dell'articolo 35: il senatore GIANOTTI illustra l'emendamento 35.1, soppressivo dell'intero articolo.

Il senatore ALIVERTI dà quindi conto dell'emendamento 35.2, volto a riformulare i commi 1, 2 e 3, con il quale si propone di procedere al riordino delle Stazioni sperimentali per l'industria, la cui funzionalità nei confronti dell'apparato produttivo risulta ormai largamente superata.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'articolo 35.

Si dispone altresì l'accantonamento dell'articolo 36.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

A) TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO**Interventi per l'innovazione e lo sviluppo
delle piccole imprese (2740)**

CAPO I

FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Finalità della legge e definizione di piccola impresa)

1. La presente legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle piccole imprese, costituite anche in forma cooperativa, con particolare riguardo:

- a) alla diffusione e allo sviluppo delle nuove tecnologie;
- b) allo sviluppo e all'attività di consorzi e di società consortili tra piccole imprese nonché dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole imprese industriali, artigiane, commerciali e dei servizi;
- c) alla diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
- d) alla creazione, allo sviluppo e all'ammodernamento delle piccole imprese localizzate nelle aree colpite da crisi di settori industriali nell'ambito di specifiche azioni di risanamento e sviluppo decise in sede comunitaria;
- e) agli investimenti delle piccole imprese innovative.

2. Ai fini della presente legge si considera:

- a) piccola impresa industriale quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie;
- b) piccola impresa commerciale e piccola impresa dei servizi, anche del terziario avanzato, quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie.

3. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12:

- a) le piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati;

b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

4. Sono destinatarie delle agevolazioni previste dall'articolo 9 le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2.

5. Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, si considerano come unica impresa quelle che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiorna con proprio decreto il limite del capitale investito di cui al comma 2, utilizzando il deflatore degli investimenti lordi riportato nella Relazione generale sulla situazione economica del paese; si procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10 per cento del valore del capitale precedentemente stabilito.

Art. 2.

(Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo)

1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 9, possono essere costituite società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali, che non possano comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le società finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di società per azioni.

3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a istituire un albo al quale devono essere iscritte le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le società finanziarie regionali, per poter esercitare l'attività di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 9.

4. Il decreto di cui al comma 3 determina:

a) le modalità della domanda di iscrizione all'albo e dell'iscrizione medesima;

b) i requisiti della società, dei suoi amministratori, dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il collegio sindacale, nonché dei soggetti che esercitano il controllo della società stessa ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti dell'indebitamento, i rapporti tra il patrimonio netto e l'ammontare degli investimenti in partecipazioni;

d) le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al presente comma 3;

e) le modalità applicative del vincolo di temporaneità delle partecipazioni assunte.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'elenco delle società finanziarie iscritte all'albo di cui al comma 3.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla vigilanza di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Art. 3.

(Forme di partecipazione al capitale di rischio)

1. Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di rischio delle piccole imprese ai sensi dell'articolo 2 per l'ammissione alle agevolazioni previste dall'articolo 9, si considerano le seguenti operazioni:

- a) acquisto di quote di società a responsabilità limitata;
- b) acquisto di azioni di società per azioni e in accomandita per azioni;
- c) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di società di cui alle lettere a) e b);
- d) sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 2, comma 3, è fatto divieto alle società per l'innovazione finanziaria e lo sviluppo di investire il proprio patrimonio in azioni o quote con diritto di voto emesse:

- a) da altre società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;
- b) da soggetti che controllino, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, la stessa o altre società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ovvero siano da queste controllati;
- c) da società o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori di società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, nonchè da soggetti che controllino tali società o enti, ovvero siano da questi controllati;
- d) da società che siano finanziate in misura prevalente dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 4.

(Controlli)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, conferisce all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il compito di controllare tutte le dichiarazioni, corredate dei relativi allegati, inviate, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dalle imprese ammesse ai benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9.

2. Il controllo di cui al comma 1 è svolto sulla base di apposita convenzione approvata con decreto del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può comunque disporre ulteriori accertamenti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, previsti nel limite massimo di lire 5 miliardi annui per il triennio 1991-1993, si provvede con le somme conferite al fondo di cui all'articolo 43, comma 8.

4. Il Mediocredito centrale svolge le funzioni di rilevazione e analisi degli interventi effettuati ai sensi della presente legge, anche in relazione a quelli disposti dalla legislazione vigente a favore delle piccole e medie imprese.

5. Le Regioni possono partecipare all'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, anche attraverso le società finanziarie regionali.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle funzioni di cui al comma 4, da disciplinare sulla base di apposita convenzione con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determinato in lire 650 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali».

CAPO II

INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE

Art. 5.

(Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 6 e 12 sono concesse alle imprese di cui all'articolo 1, comma 3 che effettuino investimenti aventi per oggetto, congiuntamente o disgiuntamente:

a) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

b) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al

controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

d) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c);

e) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;

g) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà, a norma dell'articolo 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329.

3. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 non possono essere concesse per i soli investimenti di cui alle lettere d), ed e) del comma 1 articoli 5 e 6. Le agevolazioni concesse a fronte delle spese per programmi, brevetti, licenze e formazione del personale non possono superare rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per cento e il 20 per cento del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

Art. 6.

(Agevolazioni per gli investimenti innovativi)

1. In relazione agli investimenti di cui all'articolo 5 è concesso - nel triennio 1991-1993 - un credito d'imposta nella misura del 25 per cento e del 20 per cento del costo degli investimenti al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, e comunque fino all'importo massimo di lire 450 milioni per ciascun soggetto interessato.

2. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, nel limite di lire 737 miliardi per il triennio 1991 -1993, in ragione di 84 miliardi per il 1991, 324 miliardi per il 1992 e 329 miliardi per il 1993.

3. Le agevolazioni previste dal comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da normative statali o regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ma possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti da atti delle Comunità europee.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse per investimenti fatturati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e di importo complessivo non inferiore a 120 milioni di lire.

Art. 7.

(Agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono ammessi - nel triennio 1991-1993 - a fruire di un credito d'imposta sul costo di acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, allo sviluppo di sistemi di qualità.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla individuazione delle tipologie di servizi ammissibili al beneficio di cui al comma 1.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nella misura del 50 per cento e del 40 per cento, rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 fino a 200 dipendenti, del costo effettivamente sostenuto, e comunque per un importo non superiore a lire 80 milioni.

4. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, nel limite di lire 90 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 20 miliardi per il 1991, di lire 30 miliardi per il 1992 e di lire 40 miliardi per il 1993.

Art. 8.

(Agevolazioni per spese di ricerca)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono ammessi - nel triennio 1991-1993 - a fruire di un credito di imposta, commisurato alla quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere per ciascun soggetto lire 500 milioni per ciascun periodo di imposta e non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica. Il CIPI procede, ove occorra, all'aggiornamento annuale della individuazione dei predetti comparti innovativi.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che operano nei comparti di cui al comma 2 del presente articolo sono ammessi - nel triennio 1991-1993 - a fruire di un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute per attività di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere, per ciascuna impresa, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

4. I soggetti di cui al comma 3, se costituiti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi - nel triennio 1991-1993 - a fruire di un credito d'imposta commisurato al totale delle spese per investimenti sostenute in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla costituzione dei soggetti stessi a condizione che non abbiano avuto agevolazioni ai sensi degli articoli 6 e 12. Il credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, non può eccedere per ciascuna impresa lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

5. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica individua, anche con riferimento allo sviluppo delle tecnologie e degli investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, le tipologie delle spese ammissibili alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che i soggetti interessati tengano la contabilità ordinaria e non sono cumulabili con i benefici derivanti da disposizioni analoghe concernenti esenzioni o riduzioni di imposte.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, nel limite di lire 225 miliardi per l'anno 1992, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4, e di lire 270 miliardi per l'anno 1993, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4.

Art. 9.

(Agevolazioni per le partecipazioni al capitale di rischio)

1. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2 sono ammesse - nel triennio 1991-1993 - a fruire di un credito d'imposta, per ciascun periodo d'imposta, nella misura del 5 per cento dell'incremento delle partecipazioni assunte nel corso di ciascun esercizio risultanti dal relativo bilancio, e comunque per non più di 200 milioni di lire.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, nel limite di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

Art. 10.

(Credito d'imposta: norme di attuazione)

1. Ai fini della concessione del credito di imposta previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, dichiarano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'importo dei costi sostenuti con riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento di cui all'articolo 5, comma 1, alle spese di cui agli articoli 7 e 8 ovvero all'entità delle partecipazioni assunte ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

2. Alla dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa deve essere allegata una certificazione - sottoscritta dal Presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri - attestante l'effettività della realizzazione o dell'acquisto ovvero della partecipazione, la regolarità documentale dei medesimi e la loro conformità alle tipologie previste dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 5, comma 1, dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 8. La predetta certificazione deve essere corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali.

3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato forma una graduatoria secondo l'ordine cronologico, risultante dalla data di spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle dichiarazioni medesime; entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica le disponibilità finanziarie di cui agli articoli 6, comma 2; 7, comma 4; 8, comma 7; 9, comma 2, entro le quali è ammissibile la fruizione del beneficio, e comunica all'impresa la concessione del credito di imposta.

4. Per le dichiarazioni collocate nella medesima posizione della graduatoria di cui al comma 3, qualora le disponibilità finanziarie residue non permettano la concessione del beneficio di cui al comma 1 nella misura determinata dagli articoli 6, 7, 8 e 9, il Ministro dell'industria ne dispone la riduzione percentuale in eguale misura, salva l'integrazione - per gli anni 1991 e 1992 - con i fondi stanziati per l'anno successivo, in applicazione del comma 7.

5. Sono escluse dalla graduatoria di cui al comma 3 le imprese che abbiano richiesto i contributi di cui all'articolo 12.

6. Con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende noto l'avvenuto esaurimento degli stanziamenti previsti per ciascuna annualità e, contestualmente, trasferisce allo stato di previsione dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti di imposta attribuiti alle imprese. In caso di mancato esaurimento degli stanziamenti previsti, il predetto trasferimento è disposto alla chiusura dell'esercizio finanziario.

7. Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente ai benefici per mancanza di capienza finanziaria, il credito di imposta è riconosciuto, con priorità nella formazione della graduatoria di cui al comma 3, negli anni successivi nei limiti delle relative disponibilità finanziarie.

8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Ministro delle finanze, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco contenente i beneficiari del credito di imposta con i relativi importi.

9. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 11.

(Disposizioni tributarie)

1. Ai fini della formazione del reddito di impresa il credito di imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 sono considerati sopravvenienze attive del periodo di imposta in cui sono stati concessi, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I contributi di cui all'articolo 12 sono considerati ricavi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

3. I crediti di imposta di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e i contributi di cui all'articolo 12 non costituiscono corrispettivi ai sensi dell'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Il credito di imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

5. A far data dalla comunicazione al Ministro delle finanze di cui all'articolo 13, comma 1, decorre il termine di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ai fini del recupero del credito di imposta non spettante. Sulle somme dovute a tale titolo si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 12.

*(Contributi speciali a fronte di finanziamenti
a medio termine per programmi di innovazione)*

1. Su richiesta dell'impresa interessata possono essere concessi - nel triennio 1991-1993 - speciali contributi a fronte di finanziamenti di durata massima settennale deliberati da istituti abilitati all'esercizio del credito a medio termine.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 5, 7 e 8 nonché di programmi integrati per l'innovazione tecnologica e organizzativa, aventi per oggetto una o più delle seguenti attività, oltre quelle indicate dall'articolo 5:

- a) ricerca tecnologica finalizzata alla innovazione di processo e di prodotto, ivi compresa la produzione di prototipi;
- b) progettazione, sperimentazione e sviluppo di nuovi prodotti;
- c) progettazione e realizzazione di nuove linee di produzione, ivi incluse le modifiche alle linee di produzione esistenti e l'acquisizione di nuove attrezzature.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 non possono essere concesse per investimenti fatturati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le agevolazioni non possono, altresì, essere concesse per gli investimenti di cui agli articoli 5, 7 e 8, di importo complessivo inferiore a 120 milioni di lire. Le agevolazioni non possono essere concesse per i programmi di innovazione, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2 del presente articolo, di importo complessivo inferiore a 200 milioni di lire.

4. I contributi di cui al presente articolo sono erogati a decorrere dal primo anno di ammortamento del finanziamento bancario. Per accedere ai contributi le imprese interessate devono presentare la relativa domanda, corredata dal programma di investimento e dal piano finanziario, agli istituti di cui al comma 1. Gli istituti, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di contributo, provvedono all'istruttoria e trasmettono al Mediocredito centrale la domanda istruita corredata del proprio motivato parere, unitamente alla relativa documentazione. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il Mediocredito centrale, sulla base delle domande presentate dagli istituti, delibera la concessione dei contributi.

5. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione e l'erogazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli impegni finanziari derivanti dalla concessione dei contributi speciali di cui al presente articolo non possono superare, annualmente, la quota del 30 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2.

7. Sono escluse dalla concessione dei contributi di cui al comma 1 le imprese che abbiano richiesto le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.

Art. 13.

(Revoca delle agevolazioni)

1. In caso di insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8 e 9 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dà immediata comunicazione al Ministro delle finanze per la revoca del credito di imposta.

2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei crediti di imposta indebitamente fruiti.

3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'articolo 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire 10 a 100 milioni.

4. Qualora i beni acquistati con il credito di imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione delle agevolazioni, è disposta la revoca delle stesse, il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalità di cui al comma 5.

5. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca di cui al comma 4 disposta per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria e della revoca di cui al comma 1, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento ovvero alla data di concessione del credito d'imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

6. Per le restituzioni di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 7. Le somme restituite ai sensi del comma 5 sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero del tesoro, al fondo di cui all'articolo 43, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6.

Art. 14.

(Agevolazioni per la diffusione commerciale)

1. A valere sulle disponibilità attribuite per gli anni 1991 e 1992 al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni, è assegnata la somma di lire 100 miliardi, in ragione di 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, al fondo per il finanziamento delle operazioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

2. Sulla base delle direttive stabilite dal Ministro del commercio con l'estero il Mediocredito centrale può concedere, a valere sulle proprie disponibilità finanziarie, crediti agevolati alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati, per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero, con le condizioni e modalità previste per il finanziamento di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100. Gli stessi operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane, per

qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della medesima legge n. 100 del 1990.

3. Entro i limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del commercio con l'estero, possono essere utilizzate, per i finanziamenti di cui al comma 2, le disponibilità assegnate al fondo per contributi sugli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, istituito presso il Mediocredito centrale.

CAPO III

PARTECIPAZIONE AD AZIONI COMUNITARIE E DISPOSIZIONI PER LE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE

Art. 15.

(Partecipazioni ad azioni comunitarie)

1. Nel caso di azioni comunitarie cofinanziate, che interessino anche parzialmente il territorio italiano, dirette a promuovere lo sviluppo economico o a favorire la ripresa di zone colpite da fenomeni di declino industriale ovvero di ristrutturazione o riconversione di uno specifico settore industriale, alla relativa quota nazionale - ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183 - si fa fronte con le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della medesima legge e secondo le procedure e le modalità ivi previste, tenuto anche conto di quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) della legge 16 aprile 1987, n. 183, al fondo di cui al presente comma può essere versata, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, una somma non superiore al 10 per cento delle autorizzazioni di spesa recate dagli articoli 6, 7 e 8.

2. In conformità dei programmi comunitari, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina la misura dei contributi, in conto capitale o in conto interessi in via attualizzata, a favore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 3 nonchè delle imprese turistiche aventi le dimensioni di cui al medesimo articolo 1, comma, 2, lettera b), ubicate nelle zone individuate dagli organismi comunitari. Il CIPE determina altresì, ove previsto dalle norme comunitarie, la maggiorazione dei contributi stessi per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e successive modificazioni.

3. Le agevolazioni previste dagli interventi cofinanziati, oggetto del presente articolo, non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione disposta da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto gli

investimenti ammissibili a contributo, le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo e per l'istruttoria delle stesse, nonché per la concessione e l'erogazione dei contributi medesimi.

5. Gli investimenti di cui al comma 4 devono essere completamente realizzati entro quattro anni dalla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo o entro altro termine stabilito da specifiche norme regolanti gli interventi cofinanziati. In caso di mancato rispetto dei termini predetti, si applicano l'articolo 6, comma 3, della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, e l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

Art. 16.

(Disposizioni per le imprese situate in aree territoriali svantaggiate)

1. Per le imprese e le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 1, costituite e operanti nelle regioni italiane individuate nell'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, la percentuale delle spese o dell'incremento delle partecipazioni ammissibili alle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 12 nonché l'importo delle agevolazioni stesse, sono aumentati di un terzo.

2. Le somme di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi per gli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che non siano state impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono riassegnate negli esercizi finanziari successivi in aumento delle corrispondenti autorizzazioni di spesa o disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 43, ovvero ripartite tra le stesse con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 43.

3. Per gli interventi di cui al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, le somme riservate al Mezzogiorno sulla base delle vigenti disposizioni normative e non utilizzate alla fine di ogni esercizio finanziario dagli imprenditori meridionali, riaffluiscono nell'esercizio successivo alle disponibilità complessive del fondo medesimo.

CAPO IV.

CONSORZI E SOCIETÀ CONSORTILI TRA PICCOLE IMPRESE

Art. 17.

(Soggetti beneficiari)

1. I consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali, o fra tali imprese e le

piccole imprese commerciali e di servizi, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la razionalizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate, sono ammessi a godere dei benefici di cui agli articoli 20 e 24.

2. Possono usufruire degli stessi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili fra le imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché i consorzi e le società consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per i consorzi costituiti in forma cooperativa le imprese associate devono essere società cooperative legalmente costituite.

4. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, ai quali alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito indicato nell'articolo 2, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle imprese consorziate.

Art. 18.

(Composizione dei consorzi e delle società consortili)

1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 17 debbono essere costituiti da almeno cinque imprese e debbono avere un fondo consortile o capitale sociale non inferiore a 20 milioni di lire. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale.

2. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio e della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

Art. 19.

(Oggetto dell'attività)

1. L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 18, da svolgersi nell'interesse delle imprese associate, può riguardare:

- a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate di cui all'articolo 8;
- b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;
- c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
- d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;
- e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato,

l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

f) la partecipazione a gare ed appalti nei mercati nazionali ed esteri, indetta da enti pubblici e privati;

g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

h) la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica;

i) l'assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonché l'assistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi;

l) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;

m) la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati;

n) la gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune;

o) l'assistenza e la consulenza finanziaria;

p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;

q) altre attività che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti.

Art. 20.

(Contributi per il sostegno dei consorzi di servizi)

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 43 sono concessi contributi in conto capitale ai consorzi ed alle società consortili di cui all'articolo 18 per il finanziamento di programmi volti a promuovere le attività di cui all'articolo 19. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, la concessione dei predetti contributi può essere estesa anche alla fase organizzativa e di avvio dei consorzi o delle società consortili.

2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi ed erogati dalla regione competente per territorio successivamente al riparto delle disponibilità effettuato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del comma 4 dell'articolo 21.

Art. 21.

(Accesso ai contributi del fondo)

1. Per accedere ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 i consorzi e le società consortili interessati debbono presentare alla Regione competente per territorio, e, per conoscenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un programma di

attività, anche a carattere pluriennale, chiedendo l'ammissione agli interventi del fondo stesso. Il programma deve indicare:

a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli investimenti in beni materiali o immateriali e gli obiettivi che si intendono conseguire;

b) le modalità e i tempi di realizzazione;

c) la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale.

2. I programmi relativi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), sono inviati, per conoscenza, anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Le Regioni, entro i trenta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande per i contributi di cui all'articolo 20, che è fissato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvedono all'istruttoria delle stesse e, entro il medesimo termine, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente a un progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili sul territorio, la documentazione relativa alle domande istruite corredate dal proprio motivato parere. Tale progetto-programma regionale deve indicare gli investimenti previsti, i finanziamenti richiesti agli enti pubblici, gli stanziamenti a carico del bilancio regionale e quelli che, sulla base delle domande presentate, vengono richiesti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva le richieste di finanziamento avanzate dalle regioni e provvede al riparto tra le stesse delle somme di cui al comma 6 dell'articolo 22, nella misura necessaria alla concessione dei contributi di cui al comma 3.

5. Qualora la regione non provveda a tutti gli adempimenti di cui al comma 3 nei termini ivi previsti, l'istruttoria delle domande di contributo è compiuta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i contributi sono concessi ed erogati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Le Regioni devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una documentazione dettagliata circa l'utilizzo delle disponibilità di cui al comma 4.

7. Con il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 22 sono regolamentate le modalità per la restituzione al fondo di cui all'articolo 43 delle somme di cui al comma 4 eventualmente non utilizzate dalle regioni. Le somme restituite ai sensi del presente comma sono vincolate alla concessione dei contributi di cui all'articolo 20.

8. I programmi di spesa già presentati al Mediocredito centrale da consorzi e società consortili aventi i requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della presente legge, ai fini degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora intervenuta la deliberazione di accoglimento o di reiezione dell'Istituto medesimo, sono esaminati con carattere di priorità qualora siano ripresentati al Mediocredito centrale,

ai sensi dell'articolo 24, o alla Regione competente per territorio ai sensi del presente articolo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di attuazione di cui al comma 5 dell'articolo 22.

Art. 22.

(Ammontare del contributo e liquidazione)

1. Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 20 è concesso, entro il limite di lire 300 milioni annui per ciascun soggetto beneficiario, e per non più di lire 800 milioni in un triennio, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma.

2. Per i consorzi e le società consortili ubicate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, il contributo è concesso, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.300 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma.

3. Il contributo per il medesimo programma è cumulabile, nei limiti massimi stabiliti dai commi 1 e 2, con i benefici previsti da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione viene effettuata, anche in più soluzioni, in base alle fasi di realizzazione del programma, su presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute.

4. Il contributo può essere richiesto contestualmente al finanziamento di cui all'articolo 24. In tal caso la domanda di contributo è inoltrata alla regione competente per territorio dall'istituto finanziatore.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione del presente articolo e degli articoli 19, 20 e 21.

6. Per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 il fondo di cui all'articolo 43 è integrato di lire 90 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 6 miliardi nell'anno 1991 e di lire 42 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Art. 23.

(Agevolazioni per i soggetti di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 della presente legge. Per la concessione dei contributi in conto capitale ai soggetti di cui al presente comma il fondo di cui all'articolo 43 è integrato di lire 14 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi nel 1991 e di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi

requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge sono ammessi ai finanziamenti agevolati di cui all'articolo 24 della presente legge. A tal fine è conferita al Mediocredito centrale l'ulteriore somma di lire 6 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori».

Art. 24.

(Finanziamenti agevolati)

1. Per la promozione delle attività di cui all'articolo 19 possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, finanziamenti agevolati, di importo non superiore a 2 miliardi di lire e di durata non superiore ai dieci anni. Tali limiti possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del CIPI. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere estese anche alla fase di organizzazione e di avvio del consorzio o delle società consortili.

2. I contributi in conto capitale previsti dall'articolo 22 e i finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non possono complessivamente superare il 60 per cento delle spese previste dai programmi di attività di cui all'articolo 19. Il limite è elevato all'80 per cento per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio.

3. Gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1, dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento a un tasso di interesse pari a quello previsto dall'articolo 25 a condizione che il consorzio o la società consortile impieghino mezzi propri per un ammontare pari alla differenza tra l'importo complessivo dell'investimento riconosciuto e l'importo del finanziamento concesso dall'istituto o dalle aziende di credito e del contributo di cui all'articolo 22.

Art. 25.

(Intervento del Mediocredito centrale)

1. Il Mediocredito centrale è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della

legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, allo scopo di porre gli istituti e le aziende stessi in condizione di praticare sui finanziamenti di cui all'articolo 24 un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al 60 per cento del tasso di riferimento vigente per il settore industriale.

2. Per i consorzi e le società consortili fra piccole imprese ubicate nei territori di cui al comma 2 dell'articolo 22, i finanziamenti di cui all'articolo 24 sono concessi ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente per il settore industriale.

3. Il Mediocredito centrale presenta annualmente alla regione competente per territorio e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne riferisce al CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento, formulata secondo le direttive emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le disponibilità residue delle somme versate al Mediocredito centrale per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e non impiegate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate dall'Istituto medesimo per gli interventi di cui al presente articolo. Per i predetti interventi è conferita al Mediocredito centrale l'ulteriore somma di lire 15 miliardi per il 1991, lire 10 miliardi per il 1992 e lire 10 miliardi per il 1993.

Art. 26.

(Garanzia integrativa)

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, così come modificati dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, sono sostituiti dai seguenti:

«La garanzia del fondo di cui al primo comma è di natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi incluse quelle collettive o consortili.

La garanzia del fondo può essere accordata fino all'80 per cento del finanziamento concesso dagli istituti ed aziende di credito, su richieste dei medesimi e dei soggetti interessati.

La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili di intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti: la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite».

2. Il comma sesto dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è sostituito dai seguenti:

«La garanzia del fondo è di natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia ivi incluse quelle collettive o consortili.

La garanzia del fondo può essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge

25 luglio 1952, n. 949, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti di credito fino ad un ammontare massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti; la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite».

3. I finanziamenti concessi ai consorzi e alle società consortili ai sensi della presente legge possono essere assistiti dalla garanzia del fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, come modificato dalla presente legge.

4. In caso di inadempimento del consorzio debitore, il fondo eroga direttamente le somme garantite all'istituto finanziatore, fermo restando il diritto di ripetizione degli importi recuperati al termine delle procedure esecutive che devono essere esperite dall'istituto medesimo, sino alla concorrenza del proprio credito.

Art. 27.

(Società consortili miste)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi ed alle imprese artigianali di produzione di beni e servizi.

2. Le società consortili di cui al comma 1 debbono essere costituite da imprese ed enti in un numero non inferiore a cinque ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. In deroga all'articolo 2602 del codice civile, possono partecipare ad esse università, Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonché le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori.

3. Sono soppresse al punto 4° dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le seguenti parole: «semprechè siano fondati e gestiti da altri enti pubblici».

4. Le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese di cui al comma 1 devono essere superiori alla metà dell'ammontare del capitale sociale ed il numero di tali imprese non può essere inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti alla società consortile.

5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali di cui all'articolo 2 non possono fruire dei servizi e delle attività delle società consortili a cui partecipano; in deroga all'articolo 2602 del codice civile, i beneficiari delle attività delle società consortili possono tuttavia essere anche imprese non consorziate, purchè se ne assumano i relativi oneri, e rientrino tra le imprese di cui al comma 1.

6. Alle società consortili di cui al presente articolo si applica il comma 2 dell'articolo 18.

7. Le attività delle società consortili miste da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al comma 1 possono riguardare:

a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonchè la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;

b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali e per il loro consolidamento;

c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio;

d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonchè l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;

e) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;

f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;

g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate;

h) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;

i) il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;

l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e a vapore in regime di autoproduzione;

m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili.

8. Per le attività di cui al comma 7 del presente articolo possono essere concessi alle società consortili miste i contributi di cui all'articolo 22, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili. Per le società consortili localizzate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio

i predetti limiti sono rispettivamente elevati a lire 1.000 milioni e a lire 1.500 milioni ed al 70 per cento.

9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le medesime disposizioni e le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 20 ed ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 21.

10. I programmi relativi ad attività di ricerca scientifica e tecnologica devono essere inviati per conoscenza anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione del presente articolo.

12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 8 gravano sul fondo di cui all'articolo 43 che è a tal fine integrato di lire 10 miliardi per l'anno 1991 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

13. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali, regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, purchè non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi.

14. Le società consortili di cui al presente articolo possono accedere agli interventi del «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica», di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e, solo limitatamente a quelle società consortili a cui partecipano anche le università e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca, agli interventi del «Fondo speciale per la ricerca applicata», istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni. Tali interventi non sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo.

Art. 28.

(Revoca delle agevolazioni)

1. La revoca delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27 è disposta qualora i programmi incentivati non siano stati attuati entro tre anni dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione.

2. Nei casi di restituzione dei contributi, in conseguenza alla revoca di cui al comma 1 disposta per azioni o per fatti addebitabili al consorzio o alla società consortile beneficiari, il consorzio o la società consortile devono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione, la maggiorazione da applicare è determinata sulla base del tasso d'interesse legale.

3. Per le restituzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 14. Le relative somme affluiscono al fondo di cui all'articolo 43 per la concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27.

CAPO V.

CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

Art. 29.

(ConSORZI di garanzia collettiva fidi)

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui all'articolo 30 che abbiano come scopi sociali:

a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;

b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento ed il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima.

2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'articolo 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'articolo 2, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate.

Art. 30.

(Ammissione alle agevolazioni statali)

1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attività di cui all'articolo 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni seguenti, se costituiti da almeno 50 piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigianali di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (Fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni.

2. Alle cooperative, ai consorzi e alle società consortili di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 18 e, se costituiti in forma cooperativa, le disposizioni del comma 3 dell'articolo 17.

Art. 31.

(Modalità dell'intervento statale)

1. I fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi, società consortili o cooperative di cui all'articolo 30 possono essere reintegrati nel limite massimo pari al 30 per cento delle perdite subite nel corso di ciascun esercizio in conseguenza degli interventi di garanzia, operati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che questi ultimi siano stati assunti per un importo massimo non superiore al 50 per cento del finanziamento utilizzato dalle imprese. L'anzidetto limite massimo di reintegro è aumentabile al 40 per cento quando la garanzia consortile sia prestata su operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi o quando le cooperative, i consorzi o le società consortili abbiano competenza operativa estesa al territorio regionale. Il medesimo limite può essere aumentato al 50 per cento per i consorzi e le società consortili ubicate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio.

2. Ciascuna cooperativa o consorzio o società consortile è ammesso all'intervento dello Stato fino a un importo non superiore all'ammontare dei fondi rischi consortili, limitatamente alla quota parte costituita dai versamenti a qualsiasi titolo effettuati dalle imprese consorziate o socie.

3. Nel caso in cui le cooperative, i consorzi e le società consortili abbiano beneficiato dei contributi previsti allo stesso titolo da leggi statali, regionali o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il limite massimo dell'intervento di reintegro di cui al comma 1 è determinato tenendo conto anche dei contributi e dei finanziamenti erogati ai sensi delle predette leggi.

4. L'intervento dello Stato di cui al presente articolo è effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale in cui i consorzi e le società consortili hanno provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla garanzia prestata, con riserva di eventuale conguaglio allorchè le procedure di recupero siano esaurite.

5. La gestione degli interventi di reintegro dello Stato è affidata all'Istituto centrale per il credito a medio termine nel caso di finanziamenti a piccole imprese, industriali, commerciali e di servizi assistite dalle garanzie collettive ed alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) per i finanziamenti alle imprese artigiane assistiti da analoghe garanzie.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993.

Art. 32.

(Concessione di contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 31 sono concessi dal Ministro del tesoro, che stabilisce, con propri decreti, i limiti e le modalità dell'intervento dello Stato ivi previsto, nonché i criteri di ammissione dei beneficiari secondo l'ordine cronologico delle domande e di

ripartizione delle risorse tra le imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi di cui al comma 5 del medesimo articolo 31.

2. Le regioni possono, anche attraverso le società finanziarie regionali, erogare contributi al fondo rischi consortili dei consorzi di garanzia collettiva fidi.

Art. 33.

(Contributi a fondi interconsortili e programmi gestionali)

1. I consorzi, le società consortili e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30, che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare, a valere sul fondo di cui all'articolo 43, del contributo dello Stato nella misura massima del 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio o società consortile fino ad un massimo di 40 milioni di lire annui. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 100 milioni di lire per i consorzi operanti nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio. Tale contributo è dedotto da quello concesso agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 31.

2. Ai consorzi, alle società consortili e alle cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 possono essere accordati altresì contributi in conto capitale a carico del medesimo fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale, anche con l'impiego di strumenti informatici, per la fornitura di servizi di natura finanziaria alle piccole imprese consorziate.

3. Il contributo non può superare il 50 per cento del costo del progetto fino ad un massimo di 100 milioni di lire ed è cumulabile solo entro tali limiti con altri contributi in conto capitale concessi per lo stesso programma di gestione dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 200 milioni di lire per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, che è a tal fine integrato di 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

6. I consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado costituiti da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'articolo 31 della presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 6 del medesimo articolo 31.

7. Per beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'articolo 31 è necessario che ciascuna cooperativa di cui al comma 1 sia costituita da un numero minimo di cinquanta imprese artigiane e che il consorzio di cui al medesimo comma 1 disponga di fondi di garanzia monetari di importo non inferiore a lire 150 milioni.

Art. 34.

(Centri per l'innovazione)

1. I centri di innovazione imprenditoriale promossi dalla Comunità economica europea e i centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale costituiti da società di promozione imprenditoriale, anche a capitale misto, pubblico e privato, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, nei limiti di autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo 22, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19.

2. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le agevolazioni previste da organismi comunitari nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammissibile.

CAPO VI

STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA

Art. 35.

(Stazioni sperimentali per l'industria)

1. Al fine di potenziare e riordinare le strutture di supporto alle industrie nel campo della ricerca, della sperimentazione e dell'assistenza tecnica, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a riordinare ed estendere in campi di attività omogenei le competenze delle stazioni sperimentali dell'industria esistenti.

2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un comitato di coordinamento delle attività delle stazioni sperimentali, di cui fanno parte i presidenti delle stazioni sperimentali e i rappresentanti delle categorie industriali interessate.

3. L'estensione del campo di attività delle stazioni sperimentali esistenti deve avvenire in armonia con le competenze di altri enti ed istituti svolgenti attività similari.

4. A modifica dell'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, le stazioni sperimentali per l'industria sono

sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e sulle stesse è esercitato il controllo della Corte dei conti secondo le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Con decreto del Ministro dell'industria sono stabilite le modalità per l'attuazione della vigilanza, anche in deroga alle disposizioni di cui al citato regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969.

5. Le stazioni sperimentali possono, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assumere personale tecnico e di ricerca con contratti a termine, della durata massima di cinque anni.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, nell'ambito delle proprie competenze, delle stazioni sperimentali per la definizione delle normative tecniche relative ai prodotti industriali e delle normative in materia di tutela ambientale, nonché per l'informazione alle imprese. Le stazioni sperimentali per l'industria possono effettuare le certificazioni di rispondenza alle normative tecniche nazionali e comunitarie.

7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa alle spese per gli investimenti e per l'attività delle stazioni sperimentali con contributi annuali, il cui importo massimo è determinato nella legge finanziaria a decorrere dal 1993 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468.

8. In sede di prima applicazione del comma 6, l'ammontare complessivo di tale contributo è fissato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto alla determinazione dei criteri di ripartizione del contributo medesimo. All'onere complessivo, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte con le disponibilità del fondo di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198. La somma di 15 miliardi è pertanto versata per ciascuno degli esercizi 1991 e 1992 all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VII

PRESTITI PARTECIPATIVI

Art. 36.

(Prestiti partecipativi)

1. Gli istituti di credito mobiliare e le società finanziarie di cui all'articolo 2 possono concedere prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole imprese, come definite dall'articolo 1, costituite in forma di società di capitali con capitale sociale di ammontare non inferiore a quello previsto per la

costituzione delle società per azioni. A tali società si applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile, e successive modificazioni.

2. Si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a quattro anni, nei quali una parte del corrispettivo dell'istituto di credito mobiliare o della società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo è commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata.

3. Per i prestiti partecipativi è dovuto un interesse annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo al quale si riferiscono le rate di ammortamento del prestito. L'impresa finanziata si obbliga, inoltre, a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale concordata preventivamente con l'istituto di credito mobiliare o la società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo. Nel conto dei profitti e delle perdite dell'impresa finanziata, la predetta somma costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.

4. I prestiti partecipativi possono essere garantiti soltanto da garanzie personali, individuali o collettive. Ad integrazione di tali garanzie è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia, come modificato dalla presente legge. La garanzia integrativa non opera per la parte dei prestiti partecipativi che ecceda il triplo del patrimonio netto dell'impresa finanziaria. Per la restante parte si applica l'articolo 1946 del codice civile.

5. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo, prevedendo condizioni di maggiore favore per le operazioni effettuate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio. Dei relativi oneri si tiene conto in sede di programmazione delle risorse destinate dalla normativa sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno alle agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo. In sede di prima applicazione della presente legge, gli eventuali oneri gravano sui fondi di cui alla legge 1^a marzo 1986, n. 64, secondo modalità e criteri fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anche ai fini delle occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 37.

(Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale)

1. Si definiscono distretti industriali le aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la

popolazione residente nonchè alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese.

2. Le Regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano tali aree sulla base di un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dal predetto termine, che fissa gli indirizzi e i parametri di riferimento.

3. Per le aree individuate ai sensi del comma 2 è consentito il finanziamento, da parte delle Regioni, di progetti innovativi concernenti più imprese, in base a un contratto di programma stipulato tra i consorzi e le Regioni medesime, che definiscono altresì le priorità degli interventi.

4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici.

Art. 38.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 46)

1. All'articolo 15, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, le parole: «del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 16» sono sostituite dalle parole: «del contratto o del decreto di concessione di cui all'articolo 16».

2. All'articolo 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

«Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie imprese la misura del tasso di interesse nel periodo di ammortamento del finanziamento è fissata al 50 per cento del tasso di riferimento come definito ai sensi del comma precedente. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la misura di cui al comma precedente è fissata al 25 per cento».

3. All'articolo 15, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, le parole: «nel contratto di cui all'articolo seguente» sono sostituite dalle seguenti: «nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'articolo 16».

4. All'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni previste dai commi secondo e terzo del presente articolo e le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al secondo comma.

Il decreto di concessione delle agevolazioni determina specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia trimestralmente al

CIPI la documentazione relativa alle richieste di finanziamento approvate ai sensi del comma precedente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può dichiarare, trascorsi i sessanta giorni da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefici concessi qualora la stessa impresa non produca le informazioni o non compia gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione».

5. All'articolo 16, quarto comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dopo la parola: «contratto» sono aggiunte le parole: «o al decreto di concessione».

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la dichiarazione di decadenza prevista dal sesto comma dell'articolo 16, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, introdotto ai sensi del precedente comma 4, si applicano ai programmi presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, modificato da ultimo dalla presente legge, sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Il recupero dei crediti è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 39.

(Coordinamento degli interventi)

1. Il CIPI, all'uopo integrato con il Ministro per il commercio con l'estero, con propria delibera, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, formula direttive volte a coordinare gli interventi di cui alla presente legge con il complesso degli interventi anche comunitari in favore del sistema industriale nazionale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta annualmente al CIPI una relazione, successivamente trasmessa al Parlamento, sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 40.

(Integrazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 949)

1. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aggiunta la seguente lettera: «f) al finanziamento degli investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale».

Art. 41.

(Interventi della Cassa per il credito alle imprese artigiane)

1. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti produttivi nei settori dell'artigianato, la Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata a:

a) promuovere iniziative finanziarie finalizzate allo sviluppo delle imprese artigiane anche tramite l'assunzione di partecipazioni nelle iniziative medesime o in enti, istituti e società;

b) effettuare interventi finanziari sotto ogni forma, compresi quelli relativi ai servizi finanziari fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, sesto comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949;

c) gestire fondi di agevolazione;

d) estendere l'attività del Fondo centrale di garanzia alle operazioni di riassicurazione dei crediti garantiti dai consorzi e dalle cooperative artigiane di garanzia.

2. Le forme e le condizioni degli interventi previsti nel comma 1 sono stabilite nello statuto della Cassa, e sono approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 42.

(Comando di personale e soppressione dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato)

1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici anche economici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di 15 unità facendone indicazione nominativa. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di appartenenza.

2. L'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato è soppresso. Alle relative operazioni di liquidazione provvede il Ministro del tesoro con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive integrazioni.

CAPO IX

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 43.

(Assegnazione fondi e copertura finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 22, 27 e 33 gravano sul fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17

febbraio 1982, n. 46, che, nei limiti di cui ai predetti articoli e per le finalità ivi previste, è integrato di complessive lire 1.514 miliardi nel triennio 1991-1993, di cui 128 miliardi nel 1991, 663 miliardi nel 1992 e 727 miliardi nel 1993.

2. All'onere derivante dal comma 1 nel triennio 1991 -1993 si provvede:

a) quanto a lire 128 miliardi nel 1991, 603 miliardi nel 1992 e 653 miliardi nel 1993 tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori»;

b) quanto a lire 60 miliardi nel 1992 e 70 miliardi nel 1993, tramite riduzione di pari importo del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli anni 1992 e 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, può provvedere all'eventuale modifica della ripartizione delle somme conferite per le finalità di cui agli articoli richiamati al comma 1 tenuto conto delle disponibilità e dei fabbisogni per i relativi interventi.

4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori».

5. Per gli interventi previsti dagli articoli di cui al comma 1 è altresì autorizzata, fino a un massimo di lire 300 miliardi per il triennio 1991-1993, l'utilizzazione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, finalizzata alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 15 della legge medesima. Le disponibilità della riserva di cui al comma terzo dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, non utilizzate in ciascun esercizio dalle piccole imprese industriali, vengono destinate nell'esercizio successivo all'attuazione degli interventi di cui al presente comma.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce con proprio decreto le somme di cui al comma 5 fra gli interventi previsti al medesimo comma.

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 25 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori».

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, si provvede attraverso il ricorso al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, che a tal fine viene incrementato, entro i limiti di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, con le disponibilità di cui al comma 6 dell'articolo 12.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**B) EMENDAMENTI AL TESTO ELABORATO
DAL COMITATO RISTRETTO****Interventi per l'innovazione e lo sviluppo
delle piccole imprese (2740)****Art. 6.**

Al comma 2, sostituire dalle parole «lire 737 miliardi» alle parole «per il 1993» con le seguenti: «lire 1.500 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 200 miliardi per il 1991 e lire 650 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

6.1 MONTINARO, CISBANI, GIANOTTI, BAIARDI,
CARDINALE

Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:

«5. Gli oneri derivanti dall'approvazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 e non accolte per esaurimento dei fondi assegnati per l'attuazione degli interventi di cui al predetto articolo, gravano sulle disponibilità di cui al comma 1 dell'articolo 43 nel limite di 70 miliardi nel 1991 e di 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, in quote proporzionali alle somme conferite per gli interventi previsti dagli articoli richiamati nel predetto comma.»

6.2 ALIVERTI

Art. 8.

Al comma 6, le parole «tengano la contabilità ordinaria» sono sostituite con le seguenti: «siano tenuti a regime di contabilità ordinaria anche a seguito di opzione».

8.1 IL RELATORE

Art. 9.

Al comma 1, le parole «ed esistenti alla data del 31 dicembre» sono sostituite con le seguenti: «e risultanti dal relativo bilancio»

9.1

IL RELATORE

Art. 10.

Al comma 2, dopo la parola «acquisto», inserire le seguenti: «di beni di nuova costruzione».

10.1BAIARDI, GIANOTTI, MONTINARO, CISBANI,
CARDINALE

Inserire dopo il comma 3 il seguente:

«3.bis. Le dichiarazioni sono inserite nella graduatoria di cui al comma 3 solo se corredate della certificazione di cui al comma 2.

10.2

IL RELATORE

Art. 12.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Art. 12.

(Contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione di servizi reali)

1. Per gli investimenti e le spese di cui agli articoli 5 e 7, in luogo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 6 e 7, sono concessi contributi in conto capitale in misura equivalente ai predetti crediti d'imposta.

2. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1 le imprese inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una domanda corredata della documentazione e degli elementi indicati con il decreto di cui al comma 7.

3. Le spese oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 possono essere sostenute successivamente alla presentazione delle domande, ma non oltre un anno dalla concessione del contributo. Non possono essere ammesse al contributo le spese fatturate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla domanda di cui al comma 1 devono essere allegata una certificazione e una perizia giurata, redatte nei termini di cui all'articolo 10, comma 2, attestanti il possesso dei requisiti previsti, la regolarità della documentazione prodotta e la conformità delle spese alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni. Nel caso in cui le spese siano state sostenute anteriormente alla presentazione della domanda la certificazione deve attestare anche l'effettività delle stesse.

5. I contributi in conto capitale sono concessi secondo le procedure di cui all'articolo 10, in quanto compatibili. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'erogazione del contributo contestualmente alla comunicazione alle imprese della ammissione ai benefici, qualora le spese oggetto dell'agevolazione siano state fatturate prima della presentazione della domanda. Negli altri casi il contributo è erogato sulla base di apposita documentazione e di una certificazione redatta ai sensi del comma 4, attestante l'effettività delle spese sostenute e la conformità delle stesse a quanto attestato con la certificazione allegata alla domanda di cui al comma 1.

6. I controlli sulle domande ammesse ai benefici sono svolti, successivamente alla fruizione dei medesimi, secondo le modalità di cui all'articolo 10.

7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione delle domande, di concessione ed erogazione dei benefici previsti dal presente articolo nonché gli ulteriori adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute.

8. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo non possono superare, annualmente, la quota del 30 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 7, comma 4.

12.1

IL RELATORE

Art. 15.

Al comma 1 dopo le parole «di uno specifico settore industriale» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso interventi di dismissione di impianti obsoleti».

15.1

IL RELATORE

Al comma 2 le parole «la misura dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «la misura dei contributi concedibili».

15.2

IL RELATORE

Al comma 2 dopo le parole «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

15.3

VETTORI

Al comma 2 dopo le parole «allegato al Regolamento CEE n: 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

15.4

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI, GIUSTINELLI

Art. 16.

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

16.1

VETTORI

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

16.2

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI, GIUSTINELLI

Art. 17.

Al comma 1 dopo le parole: «di servizi» aggiungere le seguenti: «costituite anche in forma cooperativa».

17.1

GIANOTTI

Sopprimere il comma 3.

17.2

VETTORI, FONTANA Elio, ALIVERTI, CITARISTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per i consorzi costituiti in forma cooperativa, che rientrano nella previsione di cui all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, restano fermi i limiti e le condizioni soggettive di partecipazione ivi stabiliti».

17.3

VETTORI, FONTANA Elio, ALIVERTI, CITARISTI

Al comma 3 dopo la parola «cooperative» aggiungere le seguenti: «iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della

cooperazione e in possesso dei requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni».

17.4

GIANOTTI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Le agevolazioni di cui agli articoli 20 e 24 sono concesse altresì a società per azioni aventi come scopo statutario la prestazione di servizi alle piccole imprese, per la realizzazione di programmi relativi alle attività di cui all'articolo 19 e all'articolo 27, comma 7.

4-ter. Le società per azioni di cui al comma 4-bis devono essere costituite da almeno dieci soci, ciascuno dei quali non può detenere più del 20 per cento del capitale sociale. Il capitale sociale deve essere sottoscritto per almeno l'80 per cento da piccole e medie imprese industriali e da imprese artigiane di produzione così come definite ai sensi dell'articolo 1 della presente legge».

17.5

IL RELATORE

Art. 20.

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

20.1

VETTORI

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

20.2

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI, GIUSTINELLI

Art. 21.

Al comma 3, primo rigo, sostituire la parola «trenta» con la parola «sessanta».

21.1

IL RELATORE

Art. 22.

Al comma 2 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

22.1

VETTORI

Al comma 2 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

22.2

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI, GIUSTINELLI

Art. 24.

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

24.1

VETTORI

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

24.2

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI, GIUSTINELLI

Al comma 2 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

24.3

VETTORI

Al comma 2 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

24.4

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI, GIUSTINELLI

Art. 25.

Al comma 2 dopo le parole: «articolo 22» aggiungere le seguenti: «nonchè in quelli individuati dalle decisioni della Comunità economica europea connesse alle determinazioni di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88».

25.1

VETTORI

Al comma 2 dopo le parole: «articolo 22» inserire le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

25.2

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI, GIUSTINELLI

Art. 27.

Al comma 8 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

27.1

VETTORI

Al comma 8 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

27.2

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI, GIUSTINELLI

Art. 30.

Sopprimere il comma 2.

30.1

VETTORI, FONTANA Elio, ALIVERTI, CITARISTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le cooperative, i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 29 che rientrano nella previsione di cui all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, restano fermi i limiti e le condizioni soggettive di partecipazione ivi stabilite».

30.2

VETTORI, FONTANA Elio, ALIVERTI, CITARISTI

Art. 31.

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

31.1

VETTORI

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

31.2

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI, GIUSTINELLI

Art. 33.

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

33.1

VETTORI

Al comma 1 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

33.2

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI, GIUSTINELLI

Al comma 3 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

33.3

VETTORI

Al comma 3 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

33.4

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI, GIUSTINELLI

Art. 35.

Sopprimere l'intero articolo.

35.1

CARDINALE, CISBANI, GIANOTTI

I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di procedere ad un riordino delle attività svolte dalle Stazioni sperimentali per l'industria e allo scopo di effettuare una valutazione organica circa la loro funzionalità all'apparato produttivo, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro dell'università, si provvede a definire la sussistenza, le funzioni e l'eventuale istituzione di nuove stazioni sperimentali per l'industria.

2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 è costituito e regolamentato presso il Ministero dell'industria un comitato tecnico-scientifico composto da sette membri dei settori industriali più rappresentativi della produzione nazionale oltre che da due membri designati dalle stazioni sperimentali, al fine di formulare al Ministro un rapporto sullo stato di funzionalità degli enti esistenti e sulle eventuali necessità di istituzioni di nuovi organismi».

ALIVERTI

Art. 36.

Sostituire il terzo periodo del comma 3 con il seguente: «La predetta somma è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di

competenza, indipendentemente dall'imputazione al conto dei profitti e delle perdite.»

36.1

IL RELATORE

Al comma 5 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».

36.2

VETTORI

Al comma 5 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

36.3

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI, GIUSTINELLI

Art. 37.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e come tali sono tenuti a organizzare e potenziare la propria struttura amministrativa e tecnica per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali».

37.1

PERUGINI

Aggiungere, dopo il comma 4, il seguente:

«4-bis. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale».

37.2

IL RELATORE

Art. 39.

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

«Art. ...

(Riordinamento della Direzione generale della produzione industriale)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione funzionale e strutturale della Direzione generale della produzione industriale, tenuto conto delle necessità di provvedere:

a) all'istituzione di un Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato, cui è preposto un dirigente superiore con funzioni di vice direttore generale;

b) al riordinamento degli uffici le cui competenze risultino direttamente o indirettamente collegate a quelle della Comunità economica europea;

c) al riordinamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria, anche in relazione agli adempimenti connessi al controllo dell'attività di certificazione;

d) al riordino degli uffici competenti nei settori merceologici;

e) all'istituzione di un ufficio per lo sviluppo delle tecnologie informatiche a supporto dell'azione amministrativa.

2. Con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si provvede alla ripartizione in divisioni della Direzione generale di cui al presente comma.

3. Per le finalità di cui al presente articolo le dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali, di una unità, e per il restante personale di non più di 34 unità secondo la seguente articolazione:

a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con funzioni di Vice direttore generale;

b) n. 5 posti di ottavo livello;

c) n. 5 posti di settimo livello;

d) n. 7 posti di sesto livello;

e) n. 6 posti di quinto livello;

f) n. 3 posti di quarto livello;

g) n. 1 posto di terzo livello.

4. Alla copertura dei posti di cui al comma 3, limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, si provvede nel triennio 1991-1993 con le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e integrazioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 74 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Riordinamento del Ministero ed incentivazione al personale".

39.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

«Art. ...

*(Fondo di incentivazione per il personale
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)*

1. Al fine di accrescere la produttività del personale è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dal 1991, un fondo di incentivazione pari a lire 5.239 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993, per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalità e con la produttività dei servizi.

2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale, ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tali criteri devono tener conto dell'assiduità e del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttività individuale, sulla base di appositi parametri parimenti concordati.

3. Una quota del fondo, pari a lire 1.245 milioni annui, è riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento. Con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, di esecuzione degli accordi di cui al comma 2, è fissata la misura spettante alle singole qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.

4. L'erogazione dello speciale compenso è estesa al personale di altre amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, comunque in servizio presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6.239 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Riordino del Ministero ed incentivazioni al personale".

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

39.0.2

IL RELATORE

Parere contrario della Commissione bilancio per assenza di quantificazione dell'onere finanziario.

Art. 41.

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

«Art. ...

(Agevolazioni per l'acquisto di strumenti per pesare)

1. Il contributo in conto capitale per l'acquisto di strumenti per pesare nuovi e muniti del bollo di verifica prima previsto dall'articolo 3, comma 8 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 121, è sostituito da un credito d'imposta di pari importo, da far valere *una tantum* ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG, per il periodo d'imposta relativo agli anni 1991, 1992 e 1993.

2. A tal fine l'importo complessivo delle somme corrispondenti ai crediti d'imposta determinato sulla base delle domande presentate dalle imprese ai sensi del citato comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, nel limite massimo di lire 50 miliardi, è versato nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalità per l'utilizzo del credito d'imposta di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno a carico degli interessati di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 nonchè alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10-*bis* della stessa legge 31 maggio 1965, n. 575».

41.0.1

IL RELATORE

Parere contrario della Commissione bilancio per l'impossibilità, allo stato attuale, di quantificarne l'onere.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul caso della Filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni

MARTEDÌ 16 LUGLIO 1991

16ª Seduta

Presidenza del Presidente

CARTA

indi del Vice Presidente

RIVA

La seduta inizia alle ore 20,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GEROSA chiede che l'ufficio di segreteria della Commissione provveda a preparare un *dossier* con gli articoli apparsi sulla stampa negli ultimi 10 giorni sui tentativi dell'Iraq di procurarsi armi atomiche e con i documenti di cui pare dispongano le autorità americane sui rapporti tra la *Banque du credit et du commerce international (BCCI)* e la filiale di Atlanta della BNL.

Il senatore RIVA chiede che venga ascoltato l'ambasciatore italiano a Baghdad, dottor Toscano.

Conviene la Commissione.

Il presidente CARTA avverte che i lavori della Commissione si svolgeranno con la forma di pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato.

TESTIMONIANZA DEL SIGNOR RAFFAELE GALIANO

Il teste, pronunciata la formula del giuramento, dichiara di essere nato a Roma il 29 novembre 1947 e di essere dipendente della Banca nazionale del lavoro, attualmente come funzionario addetto al Servizio Crediti presso la Direzione centrale.

In risposta a domande del Presidente, il signor GALIANO dichiara di aver trascorso nel 1983 un periodo di 6 mesi a New York per addestramento e di aver poi lavorato ad Atlanta dal maggio 1984 fino al settembre 1986, allorchè venne trasferito alla filiale di Miami. La destinazione ad Atlanta era spiegata dal fatto che, a seguito dell'improvviso trasferimento del dottor Vincenzino a Chicago, c'era bisogno che qualcuno andasse con una certa urgenza ad Atlanta, dove nessuno parlava l'italiano e nessuno aveva dimestichezza con l'apparato della Banca. Ad Atlanta egli venne preposto alla Segreteria Fidi, con il compito di controllare i rischi e di mantenere i contatti di *routine* con la Direzione centrale, specialmente quelli con il Servizio Affari Internazionali (SAI), presieduto allora dal ragioniere Angelo Florio. Contemporaneamente al trasferimento del signor Galiano a Miami, venne poi trasferito ad Atlanta il signor Costa. Il signor Galiano aveva già conosciuto il dottor Vincenzino a New York nel 1983 ed ebbe modo di incontrarlo anche ad Atlanta, poichè Vincenzino per il primo paio di mesi continuava ad avere la famiglia ad Atlanta e si recava spesso in filiale.

Le operazioni di BNL Atlanta con la *Commodity Credit Corporation* (CCC) erano cominciate prima dell'arrivo ad Atlanta del signor Galiano, il quale ne aveva sentito parlare già a Roma. Nel primo periodo della permanenza del signor Galiano ad Atlanta, la filiale veniva spesso visitata dal direttore di area, dottor Guadagnini. Il signor GALIANO dichiara di aver riferito spesso al ragioniere Florio, che ha incontrato in tutto 3 o 4 volte, dell'attività di Atlanta. Il signor Galiano non avvertì nulla di veramente irregolare nell'attività della filiale, pur se Drogoul mostrava uno spiccato senso di autonomia e tendeva in particolare ad erogare nuovi fidi o superi di fido prima dell'autorizzazione del Direttore generale: si tratta però di comportamenti riscontrabili anche in altre filiali, italiane ed estere, della BNL.

Il signor GALIANO conferma la relazione da lui presentata al dottor D'Addosio nel settembre 1989 e la lettera mandata al ragioniere Bonamici, dell'Ispettorato, nel gennaio 1990. Ricorda poi che, nel corso di una visita del dottor Vincenzino alla filiale di Atlanta, egli fu testimone di un colloquio tra Drogoul e Vincenzino, nel corso del quale quest'ultimo, in termini molto concitati, minacciò l'altro di fare delle rivelazioni sul suo conto, se egli non avesse a sua volta mantenuto il segreto su altri fatti. Al momento il signor Galiano pensò che i due si riferissero alle perdite della filiale di Atlanta della prima metà del 1984, che non si comprendeva bene a chi dovessero essere imputate. In seguito, il signor Galiano ebbe a notare che Vincenzino si era comportato con una certa liberalità nelle spese per l'impianto della filiale. Venne anche a sapere, nel settembre 1989, che Drogoul, prima di essere assunto dalla BNL, era stato costretto a dimettersi dalla *Barclays* e che, nel colloquio tra Vincenzino e Drogoul, i due si riferissero ai fatti sopra riportati.

Il signor GALIANO dichiara poi che la Entrade esportava prodotti agricoli in Turchia e in Iraq e che Drogoul gli riferì che l'Entrade faceva da prestanome per alcune società, come la Cargill e la Continental Grain, che erano inserite nelle «liste nere» di alcuni paesi arabi. Secondo il signor Galiano però, i fondi non andavano direttamente alle

società americane e quindi la Entrade, pur facendo in pratica da prestanome, dal punto di vista commerciale era una società che agiva in proprio.

Il signor GALIANO ha conosciuto bene Drogoul, che mostrava di essere un uomo fin troppo abile e capace, con un forte ascendente sia sui collaboratori che sui superiori. Drogoul, a differenza di Vincenzino, non aveva rapporti con il sindaco di Atlanta, Andrew Young, per quanto sappia il signor Galiano, ed era molto legato a Von Wedel. Le ispezioni condotte da vari organismi sulla filiale di Atlanta erano abbastanza formali, ma già verso la fine del 1985 o l'inizio del 1986 alcuni ispettori notarono una eccessiva concentrazione di rischio nelle operazioni CCC.

Richiesto di una sua opinione personale sulle operazioni irregolari di BNL Atlanta, il signor Galiano dichiara di ritenere che certamente la BNL non ha controllato come doveva i suoi affari in USA, ma la vicenda, per come è stata organizzata, superava qualsiasi possibilità di controllo della BNL. È probabile che qualcuno a Washington fosse a conoscenza delle operazioni di Drogoul con l'Iraq.

In risposta a domande del senatore Gerosa, il signor Galiano ricorda che l'ultimo accenno all'Iraq gli fu fatto nel corso di una sua telefonata di commiato ai colleghi della filiale di Atlanta, durante la prima settimana del luglio 1989. In quell'occasione Jean Ivey, piuttosto accuratamente, gli confessò di non trovarsi a proprio agio in quanto in filiale chi non aveva a che fare con l'Iraq era considerato una nullità. A quell'epoca il signor Galiano non dette troppa importanza alla frase, anche perchè gli era noto l'umore mutevole della signora Ivey.

In risposta a domande del senatore Ferrara, il signor Galiano ribadisce la propria opinione sull'impossibilità di spostare negli USA miliardi di dollari, senza che il Ministero del tesoro ne venga a conoscenza. Era nota la partecipazione di BNL Atlanta alle operazioni CCC, che sono operazioni ufficiali del Ministero dell'agricoltura. È strano che oggi il Congresso americano si stupisca delle facilitazioni concesse in passato all'Iraq, poichè queste risultavano dai dati ufficiali del bilancio federale e si sono protratte per circa 8 anni. Il signor Galiano ritiene improbabile che a Roma fossero conosciute le operazioni irregolari di Drogoul, ma, nel caso ciò sia avvenuto, deve esserci stata un'acquisizione di notizie di fonte americana.

A domanda del senatore Mazzola, il signor GALIANO dichiara di ritenere che la vicenda potrebbe essere il corrispettivo dell'*Irangate* sul versante iracheno.

In risposta a domande del senatore Riva, il signor Galiano afferma che, con la sua partenza da Atlanta, di fatto la Segreteria Fidi venne smantellata. Quando egli venne trasferito, il rapporto con l'Iraq non aveva ancora assunto importanza predominante. Per acquisire le operazioni CCC, Drogoul applicava condizioni di particolare favore e si avvaleva dei suoi stretti rapporti con la Cargill e la Continental Grain, che sono le due più grandi società di commercio di prodotti agricoli, a livello mondiale. Anche altre filiali della BNL hanno operato con la CCC. Quando il signor Galiano arrivò alla filiale di Miami, questa stava

intrattenendo un'operazione CCC con la Columbia, ma - stranamente - i colombiani rimborsarono anticipatamente il debito. Nella primavera del 1986, la Direzione centrale di Roma autorizzò operazioni di BNL Atlanta con la CCC per un importo minore di quello richiesto. La filiale superò di circa 20 milioni di dollari l'importo autorizzato e questo supero non venne regolarizzato durante la permanenza del signor Galiano: si trattava però di operazioni regolarmente contabilizzate e comunicate alla Segreteria Fidi del SAI.

Anche dopo aver lasciato Atlanta, il signor Galiano mantenne contatti con i colleghi del luogo e, quando venne prospettata la possibilità di un trasferimento dell'*équipe* di Drogoul a Chicago, si dichiarò personalmente interessato. Sembra che poi Drogoul abbia dichiarato di non volere più il trasferimento a Chicago, dove avrebbe dovuto portare tutto il portafoglio di Atlanta. Il trasferimento - che probabilmente era stato prospettato dal dottor Pedde - doveva costituire per Drogoul una sorta di promozione. Il signor Galiano dichiara però di non capire ora come abbia potuto Drogoul accogliere all'inizio con entusiasmo la prospettiva del trasferimento, pur sapendo di avere ad Atlanta una enorme contabilità irregolare.

In risposta a domanda del senatore Forte, il signor GALIANO conferma che, prima del suo trasferimento ad Atlanta, il dottor Cuminatti, settorista della filiale di New York, gli confidò che gli era stata offerta la Direzione della filiale di Atlanta, ma la sua richiesta di passare un periodo *in loco* per rendersi conto della situazione (sue testuali parole «dare un'occhiata ai libri») non era stata accolta e, pertanto, aveva deciso di declinare l'offerta. Al dottor Cuminatti l'offerta deve essere stata avanzata dal Direttore generale (Bignardi), dal Direttore dell'area americana (Guadagnini), dal Direttore del SAI (Florio) e dal Servizio del personale.

In risposta a domande del senatore Garofalo e del senatore Covi, il signor GALIANO afferma di non conoscere per quali motivi la proposta di operazioni CCC avanzata nel marzo 1986 dalla BNL Atlanta sia stata parzialmente rifiutata. È anche possibile che il fido verso l'Iraq sia stato accettato integralmente dalla Direzione centrale e che i settoristi del SAI abbiano però deciso di mantenersi un'area di sicurezza, autorizzando BNL Atlanta solo per una parte del fido. Dai bollettini distribuiti dalla CCC non risultavano le banche impegnate, ma solo gli importi garantiti. A Roma comunque, nel 1985, venne posta la questione se BNL Atlanta non facesse troppe operazioni con l'Iraq, ma dal bilancio ufficiale della CCC risultò che BNL Atlanta gestiva solo una piccola percentuale dell'importo globale.

Il teste viene quindi congedato.

Il vice presidente Riva assume la presidenza alle ore 21,25.

TESTIMONIANZA DELL'INGEGNER CARLO GIGLIO

Il teste, pronunciata la formula del giuramento, risponde a numerose domande del Presidente e dei Commissari.

Alle ore 22,25 assume la presidenza il presidente Carta.

La Commissione decide di tenere riservati i resoconti della testimonianza dell'ingegner Carlo Giglio.

TESTIMONIANZA DEL SIGNOR FRANCESCO PETTI

Il teste, pronunciata la formula del giuramento, dichiara di essere nato il 16 novembre 1938 a Pagani, in provincia di Salerno, e di essere attualmente ispettore superiore di prima categoria presso la Direzione centrale della Banca nazionale del lavoro.

In risposta a domande del Presidente, il ragioniere Petti ricorda che, dopo lo scoppio del caso, egli venne inizialmente mandato ad Atlanta con compiti anche di gestione. Si è recato nella filiale il 7 agosto 1989, quando era già avvenuto il sequestro dei documenti da parte di agenti dell'FBI. Egli sa che sono stati compilati dei verbali di requisizione piuttosto generici, senza un preciso elenco dei documenti, e quindi non è in grado di accertare, per conoscenza diretta, che tutti i documenti siano stati restituiti. Gli agenti dell'FBI sono rimasti soli nella filiale per tutto il pomeriggio del 4 agosto e la notte successiva, senza i dipendenti. Nel tardo pomeriggio del 5 agosto arrivò l'ispettore Raffo della BNL, che provvide immediatamente a cambiare le serrature delle porte. Nelle altre filiali americane in quei giorni si sono recati soltanto gli ispettori dei dipartimenti bancari statali e della *Federal Reserve* e non hanno asportato documenti. Per un primo periodo il ragioniere Petti ha operato come direttore della filiale di Atlanta; nell'ottobre 1989 gli è stato dato l'incarico di svolgere una indagine su tutta la vicenda, ma con limitazione ai fatti avvenuti ad Atlanta, senza prendere in esame le connessioni con Roma. Ha presentato nello scorso mese di aprile un rapporto e pochi giorni fa gli è stata data la disposizione di integrarlo, esaminando le connessioni con la sede centrale.

Ad Atlanta sono state sentite molte persone - primo tra tutti Drogoul - anzitutto allo scopo di ricostruire la massa delle operazioni irregolari. Nel 1989, prima dello scoppio del caso, il ragioniere Petti già si trovava a New York, fin dal mese di gennaio, poichè il dottor Pedde gli aveva dato l'incarico di fare luce su un caso di scorretta «riconciliazione» di un conto, che era stato rimarcato dal dottor Sardelli. Prima dell'agosto 1989 il ragioniere Petti non era mai stato ad Atlanta e non ne conosceva lo *staff* dirigenziale, in quanto non era suo compito seguire il settore estero della banca. Nel 1988 l'area americana era stata ristrutturata con delibera del Consiglio di amministrazione, che affidava il controllo delle filiali periferiche alla filiale capozona. I contatti tra il ragioniere Petti e il dottor Sardelli, nel 1989, furono scarsissimi, anche perchè il dottor Sardelli è andato in ferie a fine marzo e non è più tornato. Il ragioniere Petti ritiene che il dottor Sardelli in realtà non si fosse accorto delle operazioni anomale di Drogoul, poichè in caso contrario egli avrebbe avvisato immediatamente il direttore generale, senza transitare per le Funzioni Centrali, come era solito fare ogni qualvolta riscontrasse situazioni allarmanti. Se si vogliono

individuare gli organismi della banca che avrebbero dovuto impedire le operazioni di Drogoul, l'attenzione va rivolta anzitutto alla Direzione dell'area, che, anche per motivi di vicinanza, dovrebbe avere maggiormente il controllo della situazione. Il ragioniere Petti ricorda che il signor Di Manno - in passato, «cambista» presso la filiale di New York - in un colloquio nel 1990 gli ha riferito che sul mercato si erano diffuse indiscrezioni sulle rilevanti operazioni condotte da BNL Atlanta. Il signor Di Manno ha dichiarato di aver riportato queste indiscrezioni al dottor Sardelli, ma non risulta che questi abbia preso provvedimenti. Vi è anche un altro episodio che lascia perplessi. A Sardelli venne preannunciato con molto anticipo che Costantini avrebbe condotto, nel settembre del 1988, una ispezione sulla filiale di New York. Sardelli si affrettò allora a spedire l'ispettore Messere ad Atlanta. La conseguenza inevitabile fu che Costantini, arrivato in America, decise di non recarsi ad Atlanta, poichè lì era già in corso di svolgimento l'ispezione condotta da Messere. Anche il ragioniere Petti si sarebbe comportato allo stesso modo del signor Costantini. Ed è probabile che ad Atlanta Costantini, grazie alla sua maggiore esperienza, avrebbe potuto scoprire ben più di quanto abbia scoperto Messere.

Il ragioniere PETTI dichiara di aver ricevuto, con comunicazione in data 5 luglio 1991, l'incarico di estendere le indagini presso la Direzione centrale. A Roma l'ispettore Bacigalupo - su incarico del Capo dell'ispettorato, ragioniere Bonamici - ha già svolto delle indagini, che nascevano dalle indicazioni che il ragioniere Petti mandava da Atlanta e dall'esame dei telex contenuti in dischetti di computer, prelevati ad Atlanta. Il ragioniere Petti è poi subentrato in una fase finale di queste indagini sulla sede centrale ed è stato appena presentato un rapporto, che verrà quanto prima trasmesso alla Commissione.

Il ragioniere Petti concorda con il presidente Carta nel considerare rilevante il rapporto Messere, pur se esso non lasciava presagire nulla di quanto si è appreso poi nell'agosto 1989. Inoltre non si possono non avanzare alcune osservazioni. Quando Messere ha iniziato la sua ispezione, non erano ancora cominciate le operazioni irregolari con la *Central Bank of Iraq*, in applicazione degli *agreements* già firmati. Tuttavia Messere avrebbe dovuto accorgersi dell'ingente mole di operazioni CCC non autorizzate. Il signor Messere si dichiara convinto di aver svolto allora un buon lavoro, ma ci si può domandare per quale motivo egli - avendo constatato la confusione organizzativa che regnava nella filiale - non abbia condotto un'ampia circolarizzazione, che certo avrebbe permesso di portare alla luce le operazioni irregolari. Invece Messere ha inoltrato solo tre richieste di conferma di saldi alla clientela, senza aspettare le risposte: solo in seguito si è scoperto che tutte e tre le operazioni erano false. Nel giugno del 1989 - durante il *follow up* - fu tentata un'ampia circolarizzazione, mettendo in gravi difficoltà Drogoul, il quale si vide costretto a falsificare numerosi documenti.

Il rapporto Messere, presentato nel dicembre 1988, doveva essere esaminato dall'Ispezione e poi dalle altre funzioni centrali, ma per un disguido rimase in un fascicolo della Segreteria dell'Ispezione, senza essere letto. In quel periodo Costantini era in ferie. Nel febbraio 1989 arrivò una nuova copia del rapporto Messere, in lingua inglese, che

venne inviata dall'ispettore Costantini a tutte le Funzioni centrali, come risulta dagli atti. Le Funzioni che venivano in tal modo chiamate a prendere decisioni erano anzitutto l'Area Finanze, poi l'Organizzazione, il Personale e l'Area Commercio. Certo qualche responsabilità a queste funzioni centrali può essere attribuita, ma va ribadito che il primo ad intervenire avrebbe dovuto essere il dottor Sardelli. Va rimarcato peraltro che Drogoul respinse fermamente le critiche di Sardelli, accusando anzi di inefficienza e burocraticismo lo stesso Sardelli, il quale non reagì a queste accuse.

Drogoul in numerose occasioni ha sostenuto che il ragioniere Florio lo aveva autorizzato oralmente ad ampliare le operazioni con l'Iraq e che la mancanza della successiva conferma scritta dell'autorizzazione lo ha posto in difficoltà con gli iracheni, con i quali si era già impegnato. Il ragioniere Florio, innanzi al magistrato americano, ha smentito tale versione. Peraltro dal conteggio degli impegni assunti tra il 1985 e il 1986 si nota che la richiesta di autorizzazione avanzata da Drogoul nel marzo 1986 era ad un livello nettamente inferiore rispetto agli impegni già assunti; la Direzione centrale autorizzò poi un limite di impegno inferiore rispetto a quello chiesto da Drogoul.

Il ragioniere PETTI dichiara quindi di ritenere improbabile che qualcuno a Roma abbia potuto autorizzare Drogoul a non riportare le operazioni nella contabilità ufficiale. Riferisce poi di aver parlato con tutti i protagonisti della vicenda, verbalizzando le loro dichiarazioni o riportando le dichiarazioni rese alla magistratura. In risposta a domande del senatore Riz, il ragioniere Petti precisa però che la verbalizzazione è stata fatta dopo i colloqui, utilizzando gli appunti presi, e che i verbali non sono stati firmati dalle persone ascoltate.

Il presidente CARTA chiede all'ispettore Petti di consegnare alla Commissione tutti i verbali degli interrogatori da lui condotti.

Il ragioniere PETTI, in risposta ad altre domande del Presidente, dichiara che il suo gruppo ispettivo ha ricostruito ogni singola operazione del conto Entrade, come di quelli della *Central Bank of Iraq* e della *Rafidain Bank*. L'ispezione è stata però condotta a campione. Non ha indagato sul conto *Oskar Newman*, anche perchè risultava già estinto. Né l'avvocato Driver né il giudice Mckenzie hanno mai chiesto nulla su questo conto Newman.

In risposta a domande del senatore Riva, il ragioniere Petti dichiara che, come direttore della filiale di Atlanta, nel periodo 7 agosto-19 settembre 1989, egli ha anche firmato alcuni pagamenti per operazioni con l'Iraq, su autorizzazione del «Gruppo Atlanta» della Direzione centrale. Si trattava di pagamenti che non si poteva evitare, a favore di esportatori americani che dimostravano la propria buona fede e la legittimità del proprio titolo di credito. Dopo aver gestito la filiale di Atlanta, egli ha svolto compiti ispettivi, ma solo sul periodo fino al 4 agosto 1989: non si può pertanto ritenere che egli sia stato chiamato ad indagare sulle operazioni che aveva egli stesso posto in essere come direttore della filiale.

Ha controllato una grandissima parte degli estratti conto della Banca Morgan. Ha accertato commissioni di dubbia legittimità nel rapporto con l'Entrade e il Gruppo ENKA. Non ha approfondito la questione della responsabilità irachena, perchè non ne aveva nè la competenza nè i mezzi.

Il ragioniere Petti dichiara poi che molte perplessità sono state sollevate dalle operazioni di Drogoul con la Cargill e la Continental Grain, che sono le due più grandi società americane per l'esportazione di prodotti agricoli.

Il ragioniere PETTI ribadisce che l'incarico ispettivo affidatogli nell'ottobre 1989 era geograficamente delimitato e che quindi egli non poteva consultare documenti o interrogare dipendenti della Banca a Roma. Spera di poter concludere il suo nuovo incarico ispettivo per la fine del prossimo mese di ottobre. Non sa spiegarsi come mai alcune funzioni centrali non abbiano ricevuto la copia del rapporto Messere, trasmessa da Costantini il 24 marzo 1989.

A domande del senatore Garofalo e del senatore Gerosa, il ragioniere PETTI risponde che probabilmente l'ispettore Costantini avrebbe dovuto valutare meglio la lettera consegnatagli dal dottor Sardelli il 3 ottobre 1988, ma bisogna anche tenere nel debito conto il colloquio avvenuto successivamente tra Sardelli e Drogoul, alla presenza anche di Costantini e Messere. Il ragioniere Petti ribadisce che il dottor Sardelli si sarebbe comportato in maniera ben diversa, se veramente si fosse reso conto di cosa stava avvenendo. Inoltre in quel periodo Drogoul era considerato un abile *manager*. È certo sorprendente che Drogoul non abbia cercato di evitare il *follow up* del giugno 1989, rispondendo in qualche modo alle osservazioni di Messere, ma è probabile che egli confidasse nel suo ascendente su Sardelli. Attualmente la funzione di *follow up* presso l'ispettorato centrale è affidata ad uno specifico ufficio, che non esisteva all'epoca del rapporto Messere. Andrebbe rivolta al Capo dell'ispettorato di allora la domanda sul perchè l'ispettorato non abbia controllato che venissero presi gli adeguati provvedimenti a seguito del rapporto Messere. Al ragioniere Petti consta che in questi giorni i vertici della BNL hanno deciso di far svolgere un'indagine anche sul vecchio Ispettorato. È probabile che nel prossimo futuro venga approvata una relazione complessiva finale, contenente tutti i rapporti ispettivi parziali già presentati. Il ragioniere Petti infine ricorda che recentemente sono stati avviati dei procedimenti disciplinari, a seguito della presentazione del suo rapporto.

Il teste viene quindi congedato.

La seduta termina alle ore 0,40 del 17 luglio 1991.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 16 LUGLIO 1991

Presidenza del Presidente
GITTI

La seduta inizia alle ore 17,20.

Il Comitato, nell'ambito dell'indagine sull'operazione «Gladio», definisce, a maggioranza, ulteriori, conclusive integrazioni delle esigenze conoscitive già prospettate al Presidente della Repubblica e dà mandato al Presidente Gitti di presentarle al Capo dello Stato.

La seduta termina alle ore 18,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 16 LUGLIO 1991

64ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHIAROMONTE
indi del Vice Presidente
CABRAS

La seduta inizia alle ore 11,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente dispone che la seduta sia trasmessa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente CHIAROMONTE esprime piena solidarietà al deputato Luciano Violante, membro della Commissione, al quale, nei giorni scorsi, sono stati rivolti rilievi e critiche che giudica ingiustificati. Del deputato Violante sottolinea l'impegno civile - con il quale ha svolto le funzioni di magistrato e, successivamente, di parlamentare e di uomo politico - nella lotta contro il terrorismo e contro la criminalità organizzata; precisa che, nel testimoniare la sua solidarietà al parlamentare ed al collega, non intende esprimere alcun apprezzamento in ordine a valutazioni o giudizi formulati, nè dal Capo di Stato, nè da altri.

Il senatore CAPPUZZO rileva come, nei giorni scorsi, il deputato Violante sia stato coinvolto in uno scambio di dichiarazioni polemiche con il Capo dello Stato, dichiarazioni che sono state riportate dai mezzi di informazione. Esprime qualche perplessità circa l'opportunità che di esse si occupi la Commissione parlamentare antimafia: nè, probabilmente, sono stati effettuati riscontri tra le notizie giornalistiche diffuse e le fonti da cui le notizie stesse hanno tratto lo spunto.

Il senatore CABRAS esprime apprezzamento e stima nei confronti del collega deputato Violante. Ricorda che, nella seduta della

Commissione giustizia della Camera dei deputati del 10 luglio scorso, anche il Presidente di quella Commissione ha manifestato solidarietà al deputato Violante.

Della sua opera di magistrato e di parlamentare impegnato contro il terrorismo e la criminalità mafiosa sottolinea le caratteristiche del costante impegno e della coraggiosa determinazione.

Il senatore TRIPODI condivide i sentimenti di solidarietà e di stima espressi nei confronti del deputato Violante. Dichiaro di apprezzarne il lavoro svolto contro il terrorismo e contro la mafia. Non ritiene accettabili i giudizi critici rivolti di recente contro di lui, giudizi che considera, oltretutto, contrastanti con la realtà.

Il senatore VETERE condivide le espressioni di solidarietà che il presidente Chiaromonte ha rivolto al deputato Violante, membro della Commissione. Mentre il presidente Chiaromonte ha ritenuto di astenersi da ogni apprezzamento in ordine ai giudizi negativi indirizzati al deputato Violante, egli esprime piena disapprovazione per le critiche indirizzate a quest'ultimo.

Il presidente CHIAROMONTE comunica altresì che l'onorevole Giuseppe Azzaro, eletto sindaco di Catania, ha cessato di far parte della Camera dei deputati e, quindi, della Commissione parlamentare antimafia. Esprime un sentito ringraziamento per l'elevato contributo – sempre improntato ad equilibrio e senso di responsabilità – da lui dato ai lavori della Commissione, a nome della quale gli rivolge fervidi auguri di buon lavoro.

DISCUSSIONE DELLA BOZZA DI RELAZIONE SULLE RISULTANZE DELL'ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO INCARICATO DI SVOLGERE ACCERTAMENTI SULLO STATO DELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA PROVINCIA DI SALERNO.

Prende la parola il senatore CABRAS il quale illustra la bozza di relazione precedentemente consegnata ai Commissari.

Rileva come sulla base delle audizioni effettuate dal gruppo di lavoro, che si è recato a Salerno il 10 e il 18 giugno 1991, sia emerso un ampliamento delle attività criminose poste in essere dalla camorra in provincia di Salerno. In particolare sono stati evidenziati interventi della criminalità organizzata in diversi settori economici tra i quali l'edilizia, il turismo, talune attività finanziarie, il commercio.

Le aree della provincia dove si registra la maggiore presenza di nuclei camorristici sono l'agro nocerino-sarnese e la piana del Sele, anche se tale presenza si estende ad alcuni comuni del Vallo di Siano e del Cilento. Sul territorio della provincia operano dodici *clan* criminali cui appartengono 610 affiliati schedati dalle forze di polizia.

Dopo essersi soffermato a descrivere l'attuale configurazione delle organizzazioni camorriste ed aver segnalato taluni casi emblematici della presenza criminale nella zona, il senatore Cabras passa a occuparsi della penetrazione degli interessi criminali nelle attività pubbliche. Osserva che la diffusa instabilità amministrativa è oggettivamente fonte

di inquinamento e ricorda che il prefetto ha provveduto recentemente alla sospensione di tre consigli comunali in applicazione delle leggi n. 55 e n. 142 del 1990.

Fa quindi riferimento alle iniziative assunte dagli enti locali e dallo stesso prefetto di Salerno per porre argine alle infiltrazioni negli appalti pubblici. Tali iniziative hanno lo scopo di impedire una ulteriore presenza della criminalità organizzata nella provincia.

A suo avviso, la Commissione non può non constatare che il peggioramento della situazione non è, tuttavia, contrastato efficacemente dall'azione delle amministrazioni locali. Ciò è dimostrato anche dalle dichiarazioni rese da alcuni sindaci, i quali hanno negato l'esistenza della camorra nei loro territori, che pure sono talvolta aree di tradizionale insediamento criminale.

Valutazioni critiche sono state formulate dal prefetto circa l'efficacia dell'attività del comitato regionale di controllo, che si riferisce unicamente alla regolarità formale degli atti; nonchè nei confronti del funzionamento di alcune unità sanitarie locali.

Il senatore Cabras conclude osservando che appare insoddisfacente l'assetto dell'organizzazione giudiziaria in provincia di Salerno, sia sotto il profilo delle strutture che del personale: presso il tribunale di Salerno sono registrate trentamila cause civili, mentre in corte di appello sono pendenti quattromila procedimenti penali. L'organico della procura della Repubblica è carente di tre sostituti sui quindici previsti ed è in servizio un solo assistente giudiziario rispetto ai quindici dell'organico. Vistose lacune sono riscontrabili anche nella polizia giudiziaria.

Sembra necessario, infine, anche un potenziamento delle forze di polizia attraverso un incremento dei presidi dell'arma dei carabinieri nell'agro nocerino-sarnese, l'istituzione del commissariato della polizia di Stato a Scafati e a Sala Consilina ed un complessivo rilancio dell'azione della guardia di finanza.

Sulla relazione del senatore Cabras si apre una discussione.

Il senatore IMPOSIMATO esprime piena adesione alle analisi e alle proposte contenute nella bozza di relazione illustrata dal senatore Cabras.

A suo avviso occorrerebbe porre in maggiore evidenza la preoccupazione della Commissione per una certa sottovalutazione della gravità della situazione che emerge da alcune audizioni dei responsabili delle forze di polizia. Ricorda che in un processo pendente presso il tribunale di Napoli sono emerse chiare prove dell'espansione del *clan* Nuvoletta verso le zone di Santa Maria Castellabate e Palinuro: di fronte a tale peggioramento della situazione l'azione delle forze dell'ordine appare inadeguata e tardiva. Del resto, vi sono difficoltà anche per la celebrazione del processo e appaiono concreti i rischi di dissequestro dei beni di proprietà degli appartenenti ad alcune associazioni criminali.

Osserva che, mentre il prefetto di Salerno ha dato prova di esercitare in modo efficace i poteri previsti dalla legge in materia di misure di prevenzione, appare del tutto insoddisfacente l'azione degli organismi di controllo ed in particolare del comitato regionale.

Considera, infine, eccessivamente complesso il meccanismo previsto dal recente decreto-legge sulla criminalità in materia di appalti.

Occorrerebbe, a suo giudizio, richiamare l'attenzione del Ministro dell'interno sulla necessità e sulla urgenza di intervenire in modo adeguato per fronteggiare la grave situazione che si va instaurando in provincia di Salerno.

Il senatore CAPPUZZO ritiene che la bozza di relazione descriva in modo esauriente la situazione che il gruppo di lavoro della Commissione ha riscontrato in provincia di Salerno. Si tratta, quindi, di un ulteriore positivo contributo che la Commissione offre per la conoscenza dei fenomeni criminali presenti nel nostro Paese. Sarebbe forse opportuno che nei prossimi mesi si procedesse ad una verifica circa l'effetto prodotto dalle analisi condotte e dalle proposte formulate.

Osserva che anche nella bozza di relazione in esame si rilevano incongruenze ed insufficienze negli organici della magistratura, delle forze di polizia e degli apparati amministrativi. Ricorda che la Commissione esaminò questo problema, con riferimento alle forze di polizia, in una specifica relazione in cui fu anche denunciata l'utilizzazione degli appartenenti alle forze dell'ordine in attività improprie, non direttamente connesse all'azione di prevenzione e di repressione.

Con riferimento alla proposta, contenuta nella relazione, di istituire due nuovi commissariati in provincia di Salerno, sottolinea la diversità di diffusione nel territorio dei presidi dei carabinieri e della polizia di Stato: tale diversità va salvaguardata, anche per non determinare problemi di coordinamento a livello periferico.

Conclude rilevando che è necessario distinguere gli episodi, pur gravi, di corruzione e di cattiva amministrazione, da quelli collegati direttamente alle attività della criminalità organizzata. Un'analisi generalizzante e priva della capacità di valutare le differenze finirebbe, infatti, per rendere meno efficace l'azione di contrasto.

Il senatore TRIPODI sottolinea come dalla bozza di relazione si evinca che la mafia e la camorra si espandono sempre di più in zone tradizionalmente non interessate dal fenomeno criminoso. Rispetto a tale situazione non si riscontrano segnali incoraggianti di una risposta adeguata dei pubblici poteri.

Appare preoccupante, a suo giudizio, che alcuni sindaci di comuni nei cui territori è sicuramente presente la camorra tendano a sottovalutare il fenomeno. Ritiene opportuno che la Commissione richiami i partiti politici a cui questi sindaci appartengono ad una azione di controllo e di intervento nei confronti dei loro rappresentanti nelle istituzioni locali. Si chiede se un tale atteggiamento sia dovuto a complicità, a scarso impegno o sia effetto di intimidazione: in ogni caso, è indispensabile far sì che i responsabili delle amministrazioni pubbliche siano impegnati in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata.

Ritiene anche necessario che la Commissione chieda al Ministro dell'interno di intervenire per porre in essere le misure operative opportune ad eliminare le carenze e le difficoltà evidenziate in questa come in altre relazioni approvate dalla Commissione antimafia. È indispensabile che la relazione sia inviata, fra l'altro, anche alla magistratura.

Propone, infine, che nel documento sia inserito l'elenco dei comuni della provincia di Salerno i cui sindaci sono stati ascoltati dal gruppo di lavoro della Commissione.

Dichiara che voterà a favore della bozza di relazione solo a condizione che le proposte integrative che ha ora illustrato siano accolte.

Il senatore VETERE esprime un giudizio positivo sul documento presentato dal gruppo di lavoro.

Ritiene che anche in tale relazione emerge come il nodo centrale da approfondire sia quello dei rapporti tra mafia e politica. A suo avviso la Commissione dovrà dedicarsi specificamente a tale questione, anche per andare oltre le denunce generiche, che si vanno diffondendo, nei confronti dell'intera classe politica. Un'azione di chiarificazione che individui le responsabilità non potrà che contribuire a restituire fiducia nelle istituzioni ed a migliorare l'efficacia della lotta contro la criminalità organizzata.

Condivide le osservazioni dal senatore Cappuzzo in ordine alla opportunità di una verifica degli effetti prodotti dalle proposte, di carattere amministrativo e legislativo, della Commissione antimafia.

Il senatore CABRAS, relatore alla Commissione, replicando agli intervenuti, rileva come nella relazione siano già contenute osservazioni puntuali e critiche circa il ruolo degli organismi di controllo sull'attività delle pubbliche amministrazioni locali. Dichiara di essere favorevole alla proposta del senatore Cappuzzo, ripresa anche dal senatore Vetere, sul seguito da dare alle relazioni approvate dalla Commissione antimafia e di condividere, anche, le osservazioni del senatore Cappuzzo sui pericoli che possono derivare da un'analisi che confonda gli episodi di corruzione e di malcostume politico con quelli direttamente collegati alla criminalità organizzata.

Con riferimento alla proposta di istituire nuovi commissariati in provincia di Salerno, ritiene opportuno che sia in ogni caso mantenuto un corretto rapporto tra numero degli abitanti e presenza dei presidi delle forze dell'ordine, considerando la specifica funzione di carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza.

In ordine alle proposte formulate dal senatore Tripodi, concorda con l'inserimento nella relazione dell'elenco dei sindaci ascoltati dal gruppo di lavoro, anche se precisa che nella relazione è contenuta essenzialmente una critica politica alle dichiarazioni rese ai Commissari. Un richiamo al ruolo dei partiti politici è già presente, d'altronde, nella parte in cui si fa riferimento all'applicazione del codice di autoregolamentazione delle candidature.

Il vice presidente Cabras propone che la bozza in discussione sia approvata nelle sue linee generali e che sia dato incarico all'Ufficio di Presidenza ed al relatore di introdurre le modifiche proposte nel corso della discussione ed accolte dallo stesso relatore.

Concordano i Commissari presenti.

Così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 13,30.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 LUGLIO 1991

242^a Seduta

Presidenza del Presidente

ANDREATTA

indi del senatore

DELL'OSSO

Intervengono il ministro per la ricerca scientifica e tecnologica Ruberti e i sottosegretari di Stato per le poste e telecomunicazioni Astone e per la pubblica istruzione Fincato.

La seduta inizia alle ore 15,45.

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria (2898)

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Riferisce il senatore DELL'OSSO ricordando che la Sottocommissione aveva rinviato il provvedimento, concordando, in primo luogo, di condizionare il parere alla precisazione che la spesa di cui all'articolo 6 debba avere carattere *una tantum* e si riferisca esclusivamente all'anno 1991. Ricorda poi che il rappresentante delle Finanze si era riservato di fornire chiarimenti sugli articoli 3 e 8.

Sono stati trasmessi dalla Commissione di merito alcuni emendamenti che sembrano quasi tutti comportare o minori entrate o maggiori spese, sia pure di lieve entità. In particolare, l'emendamento 1.1 comporta una minore entrata perchè estende l'aliquota IVA anche ai miglioramenti delle abitazioni colpite dal terremoto nel Friuli mentre l'emendamento 1.2 sembrerebbe comportare maggiori spese in quanto ammette i rimborsi IVA infra annuali. L'emendamento 1.3 comporterebbe una minore entrata in quanto prevede l'applicazione dell'IVA prevista per le vendite invece che quella sulle prestazioni di servizi, per una serie di operazioni specificate nell'emendamento stesso. L'emendamento 1.4 dovrebbe diminuire le sanzioni e quindi le entrate.

L'emendamento 2.1 poi comporta sicuramente una minore entrata, in quanto la soppressione del comma 1 dell'articolo 2 comporta che già dal prossimo novembre si può compensare ILOR ed IRPEF: operazione, questa, esclusa per il 1991 dal decreto. Non dovrebbero comportare effetti sul bilancio gli emendamenti 2.2 e 2.3.

Gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.0.1 e 2.0.2 ripropongono gli emendamenti in materia di sistemazione fiscale delle operazioni di fusione di cui alla legge «Amato», e dovrebbero comportare una consistente riduzione delle entrate. L'emendamento 3.1 dovrebbe incrementare la spesa ampliando il numero delle persone che hanno diritto al rimborso ivi previsto, mentre l'emendamento 7.1 dovrebbe incrementare le entrate. L'emendamento 1.0.0.1 invece non dovrebbe avere conseguenze sul bilancio dello Stato, così come l'emendamento 6.1.

Il presidente ANDREATTA fa presente che il Tesoro si è dichiarato favorevole al provvedimento, ricordando che, quanto all'articolo 3, comma 2, la dotazione del capitolo 6910 del Ministero delle finanze è impegnata per oltre 584 miliardi, mentre oltre 415 miliardi rappresentano fondi conservati quali residui di stanziamento, disponibili per coprire gli oneri derivanti dalla norma. Relativamente al comma 10 dell'articolo 3 si fa presente che, anche se il capitolo 6910 riveste natura obbligatoria, esso è finalizzato alla corresponsione dei compensi ai concessionari, e quindi è idoneo a coprire anche i maggiori oneri della disposizione. Relativamente all'articolo 8, che utilizza entrate rivenienti dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 1990, il Tesoro afferma che tale modalità di copertura non contrasta con il disposto di cui all'articolo 2 della legge finanziaria, in quanto tali maggiori entrate, stante la loro specifica destinazione, non concorrono alla determinazione dei saldi del quadro generale riassuntivo.

Circa gli emendamenti, il Tesoro è contrario a quelli numerati 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.4, 2.5, 2.0.1, 2.0.2 e 6.1, mentre si rimette a quanto verrà comunicato dal Ministero delle finanze relativamente agli emendamenti 1.4, 2.2, 2.3, 3.0 e 1.0.0.1.

Il senatore SPOSETTI propone di esprimere parere contrario per mancanza di copertura relativamente all'articolo 8.

La Sottocommissione concorda quindi di esprimere parere contrario per mancanza di copertura sull'articolo 8 e, circa l'articolo 6, di

inserire una condizione al fine di specificare che la spesa ivi prevista abbia carattere *una tantum* e si riferisca esclusivamente al 1991.

La Sottocommissione delibera poi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di ottenere l'avviso delle finanze.

Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2103), approvato dalla Camera dei deputati

Nocchi ed altri: Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2461)

(Parere alla 7ª Commissione su testo unificato. Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio 1991.

Il presidente ANDREATTA fa presente che il provvedimento è stato rinviato al fine di consentire al Tesoro di svolgere un approfondimento. Infatti i presentatori assumevano che esso non comportasse oneri aggiuntivi, poichè i docenti destinati alle due istituzioni verrebbero tratti dal *plafond* complessivo dei docenti universitari, senza dar luogo ad aumenti di organico. Il Tesoro si diceva invece contrario al disegno di legge, affermando che esso comporta oneri di considerevole entità per il bilancio dello Stato. Di tali oneri, sia di personale che di funzionamento, non è prevista quantificazione nè copertura, non potendosi comunque ritenere corretto il riferimento alla copertura degli oneri di personale nell'ambito delle risorse destinate ai piani di sviluppo dell'Università. Infatti la mancata indicazione degli oneri non ne consente la valutazione delle compatibilità con le risorse previste in detti piani, valutazione che in ogni caso dovrebbe tener conto del complesso delle esigenze di sviluppo di tutte le università, e con le modalità di approvazione indicate dall'articolo 1 della legge n. 245 del 1990.

Il Tesoro fa oggi sapere invece che, riconsiderato più attentamente il testo, non ha rilievi da formulare.

Il ministro RUBERTI fa presente che funzione precipua del provvedimento è quella di consentire l'istituzione di corsi di diploma presso le Università di Perugia e di Siena, mentre non dovrebbero sussistere problemi relativamente a possibili incrementi di organico e l'entità delle risorse necessarie verrà determinata nell'ambito dei piani triennali.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Università non statali legalmente riconosciute (1300-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente ANDREATTA osservando che giunge, modificato dalla Camera, il provvedimento in tema di università non

statali legalmente riconosciute. In primo luogo si può osservare come la clausola di copertura (articolo 5) sia stata aggiornata, portandola a 87 miliardi per il 1991 e 127 per gli anni successivi, oltre a 10 miliardi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino per il 1992 e 1993. Per gli anni a partire dal 1994 è previsto l'inserimento nella tabella C della legge finanziaria. La copertura viene tratta su specifici accantonamenti (Università non statali legalmente riconosciute e interventi per le opere di edilizia a favore dell'università degli studi di Urbino) e, per 40 miliardi per gli anni 1992 e 1993 con riduzione del capitolo 1501 del Ministero dell'università con corrispondente soppressione dell'autorizzazione di spesa relativa alla concessione di contributi alle università non statali, di cui alla legge n. 1551 del 1951.

Tra le modifiche di maggior rilievo introdotte dalla Camera, si può menzionare l'articolo 4, che mira a conferire al personale delle università non statali lo stesso trattamento di quello delle università statali: a tal fine è previsto il versamento dei relativi contributi in conto entrate Tesoro allo scopo della ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Il ministro RUBERTI fa presente che il provvedimento mira a unificare i canali di finanziamento delle Università non statali, da una parte attingendo all'apposito accantonamento di fondo speciale e dall'altra parte eliminando i finanziamenti discrezionali di bilancio disposti per tali finalità. Dalla eliminazione di tali finanziamenti, con contestuale abrogazione della legge n. 1551 del 1951, si possono recuperare ulteriori risorse da far confluire nel fondo complessivo per il finanziamento di dette Università, la cui variazione negli anni viene affidata, a decorrere dal 1994, alla legge finanziaria.

Relativamente all'articolo 4 esso ha esclusivamente la funzione di equiparare il trattamento di quiescenza dei professori di tali università a quelli delle università statali.

Il presidente ANDREATTA fa presente che il Tesoro ha fatto conoscere di essere contrario all'articolo 5, comma 3, e all'utilizzo dei 40 miliardi contenuti nel capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero dell'università.

Il senatore SPOSETTI chiede di conoscere in base a quali criteri si ripartiranno i finanziamenti alle Università non statali.

Il ministro RUBERTI precisa che il disegno di legge definisce una apposita procedura, riferita a criteri obiettivi, dando incarico al Ministro di effettuare la ripartizione dei fondi.

Il presidente ANDREATTA osserva che iscrivere il finanziamento nella tabella C della legge finanziaria per gli anni successivi al triennio di esercizio significa definire la necessità di coprire l'intero finanziamento.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico (2843)

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 2 luglio 1991.

Il senatore DELL'OSSO ricorda che è pervenuto il parere contrario della 3^a Commissione relativamente all'utilizzo in difformità concernente la partecipazione all'esposizione universale di Siviglia.

Il senatore SPOSETTI ricorda che già si era constatato che sussistono problemi circa la disponibilità di altri accantonamenti di fondo speciale.

Il sottosegretario FINCATO fa presente in primo luogo che il Tesoro ha rilevato che i mutui di cui all'articolo 1 non sono da considerarsi aggiuntivi rispetto ai mutui da concedersi agli enti locali.

La Sottocommissione concorda quindi di rinviare il provvedimento, sollecitando la 1^a Commissione a pronunciarsi in merito alla difformità dell'utilizzazione degli accantonamenti di fondo speciale di cui agli articoli 1 e 2.

Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (2851), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente ANDREATTA facendo presente che il disegno di legge, d'iniziativa governativa, e approvato dalla Camera dei deputati, verte in tema di sanzioni disciplinari per i pubblici dipendenti. Per quanto di competenza, desta preoccupazione l'articolo 4 che origina un meccanismo di vacanza di posti riferiti ai soggetti sanzionati, che potrebbe produrre aumenti negli organici.

Il sottosegretario FINCATO precisa che la vacanze dei posti di cui all'articolo 4 non possono superare il contingente complessivo di 1.000 unità e che scopo della legge è quello di impedire che docenti che siano stati imputati di reati con sentenza non passata in giudicato possano venire a contatto con gli studenti.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (2837), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il senatore DELL'OSSO facendo presente che si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera

dei deputati, con parere favorevole della Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento, in materia di delega al Governo a ristrutturare l'amministrazione delle poste e ad omogeneizzare lo stato giuridico del personale.

Nonostante non si faccia alcun cenno a problemi di copertura, peraltro esclusi dal rappresentante del tesoro nell'apposita seduta presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, probabilmente è il caso di approfondire le lettere *h*), *i*) ed *l*), punto 1, in materia di personale. La lettera *h*) fa riferimento ad un eventuale maggiore fabbisogno di personale, mentre la lettera *i*) riguarda l'organico del personale di ruolo e la lettera *l*) punto 1, si riferisce all'omogeneizzazione dei trattamenti economici differenziati. Come è noto, deve essere la legge-delega a porsi il problema della copertura finanziaria, sulla base della sentenza n. 226 del 1976 della Corte costituzionale.

Il testo, nell'attuale formulazione, non sembra escludere oneri.

Il sottosegretario ASTONE precisa che il provvedimento, che precede quello numero 1685, mira a conferire una delega in tema di organizzazione del personale ed ha finalità di razionalizzazione. Pertanto sicuramente non conseguiranno aumenti di organico.

Il senatore DELL'OSSO osserva che la formulazione della lettera *h*) sembra consentire invece aumenti di organico.

Il presidente ANDREATTA precisa che, in ogni caso, non essendo previste nuove spese dal provvedimento, ne consegue che la Corte dei conti non potrà registrare eventuali assunzioni che dovessero farsi risalire al provvedimento in esame.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Gualtieri ed altri: Modifica alla legge 5 marzo 1977, n. 54, per il ripristino della festività nazionale del 2 giugno (2310)

Boldrini ed altri: Modifiche della legge 5 marzo 1977, n. 54, e ripristino della festività nazionale del 2 giugno (2360)

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Parere con condizioni ed osservazioni)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 10 luglio 1991.

Il presidente ANDREATTA ricorda che i provvedimenti sono stati rinviati al fine di approfondire le conseguenze finanziarie della materia. Per quanto riguarda il pubblico impiego, occorre precisare che l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, attribuiva ai pubblici dipendenti sei giornate di riposo da fruire nel corso dell'anno, a seguito delle disposizioni in tema di festività soppresse (legge 5 marzo 1977, n. 54). Conseguentemente per i pubblici impiegati, occorrerebbe modificare detto articolo 1, onde diminuire di una giornata le sei giornate attribuite, altrimenti crescerebbe il costo del lavoro per

l'equivalente di una giornata di lavoro l'anno, senza che sia prevista quantificazione e copertura.

Relativamente al settore privato occorre ricordare che il trattamento compensativo per le festività soppresse è stato fatto oggetto di accordi sindacali. Perciò gli effetti economici diretti sono riferiti a tali accordi. Probabilmente occorrerebbe stabilire la cessazione dei trattamenti definiti dalla contrattazione collettiva, sancendolo in una norma esplicita. Inoltre una giornata in meno di lavoro l'anno può portare a consistenti perdite per il sistema industriale, valutabili nell'ordine di un duecentesimo della produzione complessiva, che si potrebbero riflettere in termini di prodotto interno lordo.

Il Tesoro ha fatto sapere di ritenere indispensabile ridurre di una unità le sei giornate di riposo previste dalla legge n. 937 del 1977 per i dipendenti pubblici, mentre, per quanto concerne i dipendenti privati, il Tesoro ritiene che sia inopportuno assumere deliberazioni in materia, essendo in corso la trattativa sul costo del lavoro.

Tale osservazione del Tesoro appare condivisibile, tanto più che modificare oggi unilateralmente una normativa assunta a seguito di trattative sindacali non è procedura consigliabile.

Il senatore SPOSETTI ritiene che, mentre non si debba consentire l'innalzamento del numero delle giornate festive per i dipendenti pubblici, nulla si possa osservare relativamente ai dipendenti privati, essendo materia oggetto di contrattazione.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, alla riduzione di una unità del numero delle giornate di riposo previste per i dipendenti pubblici dall'articolo 1 della legge n. 937 del 1977, e osservando, quanto ai dipendenti privati, l'inopportunità di modificare, nell'attuale circostanza, una disciplina definita in sede contrattuale.

Emendamenti al disegno di legge: Azzarà ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67 e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore della editoria (2624)

(Parere alla 1ª Commissione. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Il presidente DELL'OSSO ricorda che sono stati trasmessi due emendamenti del Governo ed uno a firma Sposetti. Il primo emendamento del Governo verte in materia di procedure, mentre il secondo emendamento del Governo e quello a firma Sposetti mirano ad attribuire, il primo un miliardo ed il secondo due miliardi, come contributo in favore dei quotidiani in lingua slovena, coprendoli con l'accantonamento di fondo speciale in tema di riforma della dirigenza.

Propone pertanto di trasmettere un parere favorevole, condizionato, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, su questi due ultimi emendamenti, alla limitazione del contributo al solo anno 1991.

Concorda la Sottocommissione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo aggiuntivo fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo fatto a Roma l'11 ottobre 1989 (2744)
(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente DELL'OSSO, che, ricordato che il Tesoro ha dichiarato di non aver nulla da osservare, propone la trasmissione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica, tecnica ed economica tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste della Repubblica italiana ed il Ministero federale dell'agricoltura e dell'alimentazione della Repubblica socialista cecoslovacca, fatto a Praga il 30 gennaio 1988 (2745)
(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente DELL'OSSO, che, premesso che il Tesoro ha dichiarato di non aver nulla da osservare propone la trasmissione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo fatto a Roma il 18 maggio 1990 (2746)
(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente DELL'OSSO, il quale, dopo aver sottolineato che il Tesoro ha dichiarato di non aver nulla da osservare propone la trasmissione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, e con protocollo di correzione fatto a Roma il 15 dicembre 1989 (2754), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente DELL'OSSO, che, ricordato che il Tesoro ha dichiarato di non aver nulla da osservare propone la trasmissione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il comandante supremo alleato dell'Atlantico in merito alle condizioni speciali applicabili alla installazione ed attività, nel territorio italiano, del centro di ricerca sottomarina di Saclant (SACLANTCEN), firmato a Bruxelles il 2 dicembre 1988 (2755), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente DELL'OSSO, che, ricordato che il Tesoro ha dichiarato di non aver nulla da osservare propone la trasmissione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Varsavia il 10 maggio 1989 (2756), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente DELL'OSSO, che, premesso che il Tesoro ha dichiarato di non aver nulla da osservare propone la trasmissione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Ratifica ed esecuzione dei protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CEEA e la CEEA da un lato e la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Austria, la Confederazione Svizzera, il Regno di Svezia, il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda dall'altro, a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmati a Bruxelles rispettivamente il 2 febbraio 1989, il 16 febbraio 1989, il 20 marzo 1989, il 12 aprile 1989, il 19 aprile 1989 ed il 31 maggio 1989 (2757), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente DELL'OSSO, il quale, dopo aver rilevato che il Tesoro ha dichiarato di non aver nulla da osservare propone la trasmissione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Ratifica ed esecuzione del protocollo recante emendamento all'articolo 56 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989 (2758), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente DELL'OSSO, che, ricordato che il Tesoro ha dichiarato di non aver nulla da osservare propone la trasmissione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, firmato a Seoul il 10 gennaio 1989 (2759), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente DELL'OSSO, che, premesso che il Tesoro ha dichiarato di non aver nulla da osservare propone la trasmissione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sul nickel, adottato il 2 maggio 1986 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1985 sul nickel, e sua esecuzione (2760), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente DELL'OSSO, che, ricordato che il Tesoro ha dichiarato di non aver nulla da osservare propone la trasmissione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Nuove disposizioni per il Corso superiore di polizia tributaria ed istituzione del Corso di polizia tributaria (2902), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente DELL'OSSO, il quale, premesso che il Tesoro ha dichiarato di non aver nulla da osservare, propone la trasmissione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Deputato Fausti: Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan (2580), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente DELL'OSSO, che, ricordato che il Tesoro ha dichiarato di non aver nulla da osservare propone la trasmissione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Deputati Lodigiani ed altri; Savio: Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (2872), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

(Parere alla 8^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente DELL'OSSO, che, ricordato che il Tesoro ha dichiarato di non aver nulla da osservare propone la trasmissione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Disposizioni sul servizio di mensa (2895)

(Parere alla 11ª Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente DELL'OSSO, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 17,05.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 16 LUGLIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Bompiani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1991 (2892): *rinvio dell'emissione del parere;*

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1990 (2893): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 9^a Commissione:

NOCCHI ed altri: Modifiche all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54 (2882): *favorevole condizionato;*

alla 13^a Commissione:

DEGAN ed altri: Norme-quadro in materia di speleologia (1026): *rinvio dell'emissione del parere;*

ZANELLA ed altri: Legge-quadro in materia di cave e torbiere (2451): *parere favorevole con osservazioni;*

GUZZETTI ed altri: Norme in materia di speleologia (2727): *rinvio dell'emissione del parere;*

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri (2854), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 17 luglio 1991, ore 14,30

Seguito dell'esame dell'atto di citazione proposta dal dottor Beria di Argentine contro il senatore Sirtori.

Autorizzazioni a procedere

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Innamorato (*Doc. IV, n. 98*).

Verifica dei poteri

- Sostituzione del senatore Delio Giacometti.
-

COMMISSIONI 7ª e 13ª RIUNITE

**(7ª - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

(13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 17 luglio 1991, ore 15,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- PETRARÀ ed altri - Conservazione e recupero urbanistico, ambientale ed economico degli *habitat* rupestri e delle testimonianze storico-artistiche delle «gravine» (50).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Mercoledì 17 luglio 1991, ore 9 e 15

In sede consultiva

- I. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1991 (2892).
 - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1990 (2893).
- II. Esame del disegno di legge:
- Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia (2442-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MARINUCCI MARIANI. - Modificazioni alla legge 5 marzo 1977, n. 54, recante disposizioni in materia di giorni festivi; ripristino della festività del 2 giugno (203).
 - GUALTIERI ed altri. - Modifica alla legge 5 marzo 1977, n. 54, per il ripristino della festività nazionale del 2 giugno (2310).
 - BOLDRINI ed altri. - Modifiche della legge 5 marzo 1977, n. 54, e ripristino della festività nazionale del 2 giugno (2360).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - AZZARÀ ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67 e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore della editoria (2624).
 - BERTOLDI ed altri. - Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. (379).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3°)

Mercoledì 17 luglio 1991, ore 15

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- VENTURI ed altri. - Istituzione dell'Istituto internazionale per le relazioni adriatiche con sede in Ancona (1387).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989 (2616).
 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (2691).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989 (2699).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con Allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989 (2700).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988 (2701).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990 (2702).
-

DIFESA (4°)

Mercoledì 17 luglio 1991, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Programma di ammodernamento pluriennale dello stato maggiore dell'Esercito per l'acquisizione di carri armati di 2ª generazione (ARIETE).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- VALIANI ed altri. - Contributo dello Stato a favore delle associazioni combattentistiche (2625-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sugli organi del servizio della leva militare (2836).

FINANZE E TESORO (6°)

Mercoledì 17 luglio 1991, ore 9,30 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria (2898)

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del presidente del Banco di Sicilia.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Trasformazione degli enti pubblici economici e dismissione delle partecipazioni pubbliche (2863).
- CARIGLIA ed altri. - Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis) *(risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 1990, degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge n. 1340)*.
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320).
- FORTE ed altri. - Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BEORCHIA. - Modificazione dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico (2695).
- BEORCHIA ed altri. - Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione (1826).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUFFINO ed altri. - Liquidazione di indennizzi e contributi per beni abbandonati o danneggiati nei territori già italiani attualmente sotto la sovranità jugoslava (287).
- CALVI ed altri. - Indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero (1122).
- AGNELLI Arduino. - Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1130).
- AGNELLI Arduino ed altri. - Modifica della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1786).

- Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana od all'estero (1932).
- DE CINQUE ed altri. - Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (1995).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Misura degli interessi da corrispondersi da parte degli istituti ed aziende di credito sulle giacenze dei fondi anticipati dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi nei diversi settori economici (2690).
- Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneità al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza (2807) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati SERRENTINO ed altri. - Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia (2614) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi (868-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Labriola ed altri; d'Amato Luigi ed altri*).
- Deputati MANCINI Vincenzo ed altri. - Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra (2877) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- GUALTIERI ed altri. - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (990).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Nuove disposizioni per il Corso superiore di polizia tributaria ed istituzione del Corso di polizia tributaria (2902) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - COVELLO ed altri. - Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 113, concernente l'autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora ed il torrente Fiuzzi di Praia a Mare (2024).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 17 luglio 1991, ore 9

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore (1576).
 - VESENTINI ed altri. - Provvedimenti per il diritto allo studio universitario (2113).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2103) (*Testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge dei deputati Serafini Anna Maria ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - NOCCHI ed altri. - Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2461).
- III. Seguito della discussione dei disegni di legge:
- Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi (2396).
 - VALIANI ed altri. - Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano (2566).
 - Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico (2843).
 - Deputati MASINI ed altri. - Modifica dell'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne (1916) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- IV. Discussione dei disegni di legge:
- MARGHERITI ed altri. - Modifiche ed integrazioni all'articolo 3-bis della legge 13 giugno 1966, n. 543, istitutiva della Facoltà di scienze economiche e bancarie presso l'Università di Siena (2653).
 - Università non statali legalmente riconosciute (1300-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
 - MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
 - MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
 - GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).
 - FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812).
 - MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).
- e delle connesse petizioni n. 10 e n. 269.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

Mercoledì 17 luglio 1991, ore 15

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (2837) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- GIAGU DEMARTINI ed altri. - Gestione dei porti industriali del Mezzogiorno in deroga alla disciplina generale del demanio marittimo e dei porti (1641).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati LODIGIANI ed altri; Deputato SAVIO. - Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (2872) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9°)

Mercoledì 17 luglio 1991, ore 9,30 e 15,30

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di proposta della Commissione all'Assemblea sul settore bieticolo saccarifero.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (2428).
- DIANA ed altri. - Norme per l'istituzione dell'anagrafe nazionale del bestiame (1271).

II. Esame del disegno di legge:

- ANDRIANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Federazione italiana dei Consorzi agrari (Federconsorzi) (2873).

In sede consultiva

I. Esame del disegno di legge:

- Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigian; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1991 (2892).
 - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1990 (2893).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 17 luglio 1991, ore 9 e 15,30

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- FONTANA Elio. - Incentivi per l'industria, l'artigianato e il terziario (42).
- SCEVAROLLI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manifatturiere (111).
- CITARISTI ed altri. - Agevolazioni alle piccole e medie imprese (279).
- BENASSI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato (699).
- BENASSI ed altri. - Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva (700).
- BOZZELLO VEROLE ed altri. - Modifiche del regime del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (1390).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- ZITO ed altri - Nuova disciplina per l'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani (174-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FOSCHI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186).

II. Esame del disegno di legge:

- CARDINALE ed altri. - Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica (2656).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CARIGLIA ed altri. - Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis) (*Stralcio degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge n. 1340, deliberato dall'Assemblea nella seduta dell'11 luglio 1990*).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320).
- FORTE ed altri. - Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381).
- Trasformazione degli enti pubblici economici e dismissione delle partecipazioni pubbliche (2863).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CITARISTI ed altri. - Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere (280).
- BOATO ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua (1882).
- ZANELLA ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere (2451).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11*)

Mercoledì 17 luglio 1991, ore 9,30 e 15,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati MANCINI Vincenzo ed altri. - Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (2839) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni sul servizio di mensa (2895).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di protezione dei lavoratori

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 17 luglio 1991, ore 15,30

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- AZZARETTI ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, concernente modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (2878).

II. Discussione del disegno di legge:

- AZZARETTI ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (2889).

III. Discussione del disegno di legge:

- Deputati VOLPONI ed altri. - Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (2559) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo in attuazione della delega al Governo per il recepimento di direttive CEE in materia di formazione dei farmacisti.

- Schema di decreto legislativo in attuazione della delega al Governo per il recepimento della direttiva CEE in materia di formazione dei medici di medicina generale.
 - Schema di decreto legislativo in attuazione della delega al Governo per il recepimento di direttive CEE in materia di formazione dei medici specialisti.
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 17 luglio 1991, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DEGAN ed altri. - Norme-quadro in materia di speleologia (1026).
- GUZZETTI ed altri. - Norme in materia di speleologia (2727).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CITARISTI ed altri. - Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere (280).
- BOATO ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua (1882).
- ZANELLA ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere (2451).

In sede redigente

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BOATO ed altri. - Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575).
- SERRI ed altri. - Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803).
- BERLINGUER ed altri. - Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvato dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645).
- SCEVAROLLI ed altri. - Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086).

- Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati).

e della petizione n. 431 attinente ai suddetti disegni di legge.

GIUNTA **per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 17 luglio 1991, ore 14,30

Procedure informative

- Seguito dell'indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alle fasi formative ed applicative del diritto comunitario: audizioni del Ministro della sanità, del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e di funzionari del Ministero della sanità.

COMMISSIONE PARLAMENTARE **per le questioni regionali**

Mercoledì 17 luglio 1991, ore 15,30

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sui disegni di legge:

- Atto Senato n. 2892 recante: «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1991».
- Atto Senato n. 2893 recante: «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1990».
- Atto Senato n. 1645 recante: «Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento della direttive CEE 79/409 e 85/411 con i relativi annessi approvati dalla CEE rispettivamente il 21 aprile 1979 e il 25 luglio 1985».

- Atto Senato n. 2086 recante: «Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie».
- Atto Senato n. 2854 recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».
- Atto Senato n. 2559 recante: «Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie».
- Atto Senato n. 2843 recante: «Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico».
- Atto Senato n. 1882 recante: «Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua».
- Atto Senato n. 2451 recante: «Legge-quadro in materia di cave e torbiere».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali

Mercoledì 17 luglio 1991, ore 9

- votazione dei pareri sui programmi pluriennali di intervento dell'EFIM, dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e dell'Ente autonomo mostra d'oltremare.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 17 luglio 1991, ore 9

- Audizione del Ministro dell'interno, onorevole Vincenzo Scotti e del Direttore del SISDE, prefetto Riccardo Malpica;
- Comunicazioni del Presidente.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,30